Sei un Carabiniere? L'abbonamento per te è completamente gratuito/PAG. 23

CARABINIERI d'Italia Magazine

PERIODICO DI CULTURA E DI IDEE INDIPENDENTE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

n. 4

OTTOBRE-DICEMBRE 2013

Spedizione in abbonamento Postale 70% Lo/Mi - Registrazione: Tribunale di Milano n. 697 del 1/12/2003 - Filiale di Milano - Work Media Srl - Viale Marelli, 352 -20099 Sesto San Giovanni
Direttore responsabile: Antonino Puccino - Redazione: Piero Antonio Cau - € 16.50 **Periodico di cultura e di idee indipendente dalla Pubblica Amministrazione**
Condizioni di abbonamento per i cittadini: ordinario 158,00 - Sostenitore 178,00 - Benemerito 198,00 con piccola pubblicità in omaggio

IN ESCLUSIVA

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, SULLA FUNZIONE DELLA PENA DALLA COSTITUZIONE ITALIANA ALLA COSTITUZIONE EUROPEA

¤ EDITORIALE

di Piero Antonio Cau
pierocau@carabinieriditalia.it

Vogliamo riportare nelle colonne a seguire un'importante ed esclusiva testimonianza della prestigiosa carica istituzionale del Consigliere Capo Servizio della Presidenza della Repubblica e Responsabile per la Sicurezza del Quirinale, il prof. Tito Lucrezio Rizzo, sul tema della "Funzione della pena dalla Costituzione Italiana alla Costituzione Europea" in collaborazione con la Dott.ssa Michela Trabalzini, addetta all'Ufficio per gli Affari dell'Amministrazione della giustizia della Presidenza della Repubblica ed autrice di alcuni importanti articoli, inerenti all'affido condiviso e alla grazia nella Costituzione Italiana.
Il chiarissimo prof. Rizzo, avvocato, già titolare (a.c.) di Storia del pensiero giuridico, ora docente al master (II livello) in scienze criminologico-forensi all'Università "La Sapienza" di Roma, autore di oltre 170 pubblicazioni, nonché, vincitore per cinque volte del premio della Cultura della Presidenza del Consiglio, ha voluto ricordare - attraverso un'intervista - momenti indimenticabili della sua carriera nel Palazzo del Quirinale.

A seguire un dettagliato e significativo articolo che induce ad una riflessione sul nostro sistema giuridico-penitenziario. Pertanto vi auguriamo buona lettura.

CRONACA
La forza dei numeri degli arresti: alcuni Carabinieri finiti nei guai
Pag. 7

RAPPRESENTANZA MILITARE
Ritorno all'impiego del personale militare nel servizio di mensa
Pag. 12

GIURISPRUDENZA
Il risarcimento danno per infortunio durante il servizio
Pag. 20

INTERVISTA

INTERVISTA AL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, NONCHÉ RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

di ALBERTO DE MARCO

Abbiamo voluto incontrare, nei prestigiosi uffici del Quirinale, il Consigliere Capo Servizio, Titolare dell'Organo centrale di sicurezza, che concerne la tutela delle aree e della documentazione sensibile alla Presidenza della Repubblica, il Prof. Tito Lucrezio Rizzo, per condividere alcuni indimenticabili momenti della sua vita e carriera di Palazzo. Un'esclusiva, che sino ad ora nessuno - tranne la Rivista "Magazine Carabinieri d'Italia" - è riuscita a realizzare. Noi siamo fieri e vogliamo vivamente ringraziare il Prof. Rizzo di questa concessione rispondendo ai nostri microfoni, compresa la collaborazione prestata per l'articolo pubblicato nelle colonne a seguire: **"La funzione della pena dalla Costituzione italiana alla Costituzione europea"** in collaborazione con la Dott.ssa Michela Trabalzini, addetta all'Ufficio per gli Affari dell'Amministrazione della giustizia della Presidenza della Repubblica.
Il Prof. Rizzo **nel corso della sua lunga esperienza al Quirinale, di ben 33 anni al servizio di cinque Presidenti della Repubblica, ritiene di avere avuto, un particolare privilegio nel lavorare per la principale istituzione dello Stato?**
"Mi ritengo particolarmente onorato di essere stato prescelto, unitamente ad un collega, da un elenco dei giovani migliori funzionari dello Stato nel lontano 1980, lui il primo ed io il secondo in una graduatoria di 700. Allora contava solo il merito e non l'appartenenza, il che è stato un valore aggiunto che mi ha consentito di lavorare al servizio dell'Organo "terzo" ed imparziale per eccellenza, il Capo dello Stato, senza dovermi preoccupare, di volta in volta, di sintonizzarmi con questa o quella particolare sensibilità politica. Ho giurato fedeltà alla Costituzione, il che significa a quei valori di bene comune in essa scolpiti, che dovrebbero costantemente ed esclusivamente orientare tutti i servitori dello Stato."
Nel volume "Parla il Capo dello Stato. Sessanta anni di vita repubblicana attraverso il Quirinale 1946 – 2000", pubblicato con la Casa Editrice Gangemi, ha ritratto scientemente, con adeguata documentazione, la figura dei Capi di Stato, che sono seguiti nei vari mandati, non riducendo abilmente la sua opera ad una disamina di aneddoti. Quali Presidenti hanno determinato un minore "scollamento" ed un maggiore pathos alle aspettative della collettività?

"Questa è una domanda alla quale meglio di me potrebbe rispondere un giornalista o un sociologo. Comunque non mi sottraggo alla risposta, limitandomi -da giurista- ad osservare che le aspettative della collettività sono assai cangianti e che non è sempre detto che il compito di un reggitore dello Stato sia quello di una costante sintonia con il comune sentire, dovendo talora precorrerlo ed indirizzarlo, come diceva Giovanni Giolitti. In ogni caso negli ultimi trent'anni, a far data dal mandato Pertini, il Capo dello Stato ha cessato di svolgere una funzione meramente notarile -poiché come ha efficacemente affermato Giuliano Amato in una felice sintesi definitoria- i poteri del Capo dello Stato sono stati legittimamente interpretati "a fisarmonica", cioè hanno rivelato una notevole capacità espansiva in presenza di maggioranze deboli e inefficienti, come di una rilevante instabilità di sistema.
Quali parole e soprattutto quali azioni dei Presidenti della Repubblica con i quali ha lavorato, l'hanno particolarmente emozionata e le hanno lasciato un ricordo indelebile?
"C'è chi nasce vecchio, e chi vive giovane per tutta la sua vita. Io appartengo a questa seconda categoria. Bene, giovani, questo è il primo insegnamento che desidero, dalla mia vita di 60 anni e più di lotta, offrire alla vostra meditazione, senza prevenzione alcuna.
Badate, non dimenticate questo: che la libertà è un dono prezioso e inalienabile. Voi dovete battervi per questo, ma restando nel terreno civile della democrazia": sono parole di Pertini, che trascendono le categorie dello spazio e del tempo, e che mi regalano l'illusione di avere ancora 28 anni, come quando ebbi il privilegio di svolgere la funzione di vicario della sua Segreteria particolare. ●

CARABINIERI d'Italia Magazine

EDITORE:
Work Media Srl - Viale Marelli, 352
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel.: +39 02.92800603 (20 linee RA)

DIRETTORE COMMERCIALE
Marco Valerio
Email: info@workmedia.org
redazione@workmedia.org
www.workmedia.org

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Work Media S.r.l. - Via F.lli Bandiera, 48
20099 Sesto San Giovanni (MI)

DIRETTORE EDITORIALE:
Piero Antonio Cau

DIRETTORE RESPONSABILE:
Antonino Puccino

COORDINAMENTO REDAZIONALE:
Piero Antonio Cau
Email: redazione@carabinieriditalia.it
Tel. 02.92800600 - Fax. 02.36743884
Quotidiano Online: www.carabinieriditalia.it

COLLABORATORI:
Alessandro Nanni - Michele Campanelli
Giovanni Costa - Vittorio De Rasis
Margherita Naccarati- Natasha Farinelli
Osvaldo Niglio - Alessio Liberati
Federica Rossi - Fabio Monaco
Marzia Lucarini - Cosimo Torcello
Giuseppe Renato Croce - Alberto De Marco

FOTOGRAFIE: Vanja Giacani
Emiliano Rossi - Emanuele Lafranchi
Archivio fotografico Carabinieriditalia

GRAFICA E IMPAGINAZIONE:
Stefano Milone

STAMPA:
A.G. Bellavite s.r.l.
Via I Maggio, 41 - 23879 Missaglia (LC)

Vendita esclusiva per abbonamento
Redazione, Amministrazione, Pubblicità
Viale Marelli, 352 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel: 02.92800603 - Fax 02.36743884

Abbonamenti a Carabinieri d'Italia:
Ordinario € 158,00 - Sostenitore □ 178,00 - Benemerito □ 198,00. Solo per le Forze di Polizia e Armate, in servizio e in pensione - Gratis (Vedi pag 23)

Periodico che non fa parte della Pubblica Amministrazione

Spedizione in abbonamento Postale 70% Lo/Mi
Registrazione: Tribunale di Milano n.697 del 1/12/2003
Iscrizione Registro degli operatori di comunicazione n. 20647 del 4/2/2011

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è escluso dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 22 della legge 25/02/1987 n. 67 (e dell'art. 2.3° comma lettera i) del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche e integrazioni. Qualora l'abbonato non dovesse trovare la pubblicazione di proprio gradimento potrà avvalersi della clausola di ripensamento e ottenere il rimborso della somma versata, richiedendola in forma scritta nei termini previsti dalla legge. Dal rimborso sono escluse soltanto le eventuali spese accessorie, così come individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 2. Per soli fini amministrativi, l'abbonato che non intenda rinnovare l'abbonamento deve darne tempestiva comunicazione scritta alla società di diffusione.
È vietata la riproduzione anche parziale dei testi e dei materiali pubblicati senza la preventiva autorizzazione scritta dall'Editore. I contenuti ed i pareri espressi negli articoli sono da considerare opinioni personali degli autori stessi, pertanto non impegnano il direttore nè il comitato di redazione. Si precisa che "Carabinieri d'Italia Magazine" non è una pubblicazione dell'Amministrazione pubblica, nè gli addetti alla diffusione possono qualificarsi come appartenenti alla stessa. La direzione declina ogni responsabilità per eventuali errori ed omissioni, pur assicurando la massima precisione e diligenza nella pubblicazione dei materiali.

GARANZIA DI RISERVATEZZA:
Si garantisce la massima riservatezza dei dati forniti e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica e la cancellazione scrivendo a: Carabinieri d'Italia Magazine, c/o Work Media- Viale Marelli 352, 116 - 20099 Sesto San Giovanni (MI). Le informazioni custodite nel nostro archivio elettronico verranno utilizzate al solo scopo di adempiere al contratto da Lei sottoscritto. Non è prevista la comunicazione o diffusione a terzi. In conformità al D.L. 196/03 sulla tutela dei dati personali.

GIURIDICO-PENITENZIARIO

LA FUNZIONE DELLA PENA DALLA COSTITUZIONE ITALIANA ALLA COSTITUZIONE EUROPEA

di Tito Lucrezio Rizzo
e Michela Trabalzini

Fervono i dibattiti sull'inasprimento o sull'esemplarità delle pene, ogni qualvolta la cronaca riferisce di crimini particolarmente efferati nelle modalità, o indirizzati a persone maggiormente vulnerabili, come anziani, donne e bambini. Dal momento che gli autori dei misfatti, sono talora delle 'vecchie conoscenze' delle patrie galere, si ripropone il dibattito sulla maggiore o minore congruità del nostro sistema penale, con particolare riferimento al corretto funzionamento del supporto carcerario, strettamente interrelato ad un'ipertrofia normativa nella previsione dei reati e ad una scarsa considerazione delle sanzioni alternative alla reclusione. Il nocciolo primario di ogni sistema penale va colto in comportamenti avvertiti come forti disvalori dalla coscienza degli uomini di ogni tempo, di ogni luogo, di ogni convinzione religiosa o laica (quali, ad esempio, il ledere l'incolumità, la libertà o la proprietà dell'individuo): si tratta dunque di violazioni arrecate a dei diritti naturali. Un nucleo più ampio è costituito, con carattere mutevole, dalle norme atte a reprimere comportamenti lesivi dell'ordine sociale ed economico conseguito da una collettività in un momento storico ben determinato (per esempio, nel recente passato in Italia era vietata l'esportazione di capitali all'estero). Ciò appare coerente con l'evoluzione delle finalità di base di un sistema che, nel secolo XX erano essenzialmente **conservative**, vale a dire di tutela dell'ordine morale, economico e sociale esistente; nei tempi presenti, invece, in linea con la tendenza evolutiva dell'intero assetto normativo, esse sono **propulsive**, poiché anche il diritto penale coopera all'ascesa sociale e civile della collettività. Una riflessione si rende indispensabile circa la ratio che ispirò il nostro Legislatore costituente in merito alla funzione della pena, confrontandosi durante i lavori della omonima Assemblea, le opinioni di alcuni esponenti della scuola positiva, i quali volevano affermare la prevalenza del principio rieducativo della pena, laddove altri giuristi sostenevano la preminenza della sua natura retributiva e della prevenzione generale. Più in dettaglio le finalità da considerare erano (e sono): la menzionata **retributiva**, per cui al comportamento antisociale consegue una reazione punitiva commisurata all'entità della violazione posta in essere; la ricordata **general–preventiva**, onde la pena ha nei confronti di tutti i consociati un'efficacia deterrente, che dissuade dal porre in essere comportamenti delittuosi coloro i quali sarebbero, altrimenti, propensi a commettere reati; di poi quella s**pecial–preventiva,** in quanto la pena esplica un'efficacia deterrente specifica nei confronti del condannato, al fine di evitare nuovi comportamenti in violazione della legge; in ultimo – ma che, come vedremo, è venuta nel tempo ad assumere importanza preminente su quelle menzionate - quella **rieducativa**, che le modalità di esecuzione della pena dispiegano sull'individuo ad essa sottoposto. Dalla sintesi delle varie correnti di pensiero nacque la formula dell'art. 27, 3° comma: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato", il quale ultimo valore è posposto a quello punitivo. Il concetto di **pericolosità** del reo può essere inteso in rapporto alla perniciosità di alcuni soggetti, dimostrata dalla gravità del reato commesso o dal valore colpito (in genere la vita o l'incolumità delle persone), o per l'efferatezza delle modalità esecutive di un determinato crimine. Nel nostro sistema, in relazione ad un giudizio previsionale – valutativo circa la probabile condotta futura del reo medesimo, si articolano le misure di sicurezza e, in parte, le misure alternative alla detenzione. Per l'art. 203 c.p. la pericolosità sociale di una persona, indipendentemente dalla sua imputabilità o punibilità, consiste nella probabilità che essa commetta nuovi fatti previsti come reati dalla legge. E' pericoloso,

Occorre porre fine all'ormai «strutturale» sovraffollamento delle carceri, che si traduce in un «trattamento disumano e degradante» per i detenuti e, quindi, in una violazione dei loro diritti fondamentali, secondo quanto affermato dalla Corte di Strasburgo, che ha, al contempo, condannato l'Italia a risarcire con 100 mila euro 7 detenuti - 3 del carcere di Piacenza e 4 di Busto Arsizio - costretti a scontare la pena in celle anguste (3 mq a testa), poco illuminate e spesso senz'acqua calda. L'Italia ha un anno di tempo per mettersi in regola, con misure «strutturali» idonee a invertire la rotta (quelle adottate finora sono «insufficienti») e a garantire un sistema interno di risarcimento ai detenuti «vittime» del sovraffollamento.

quindi, non già chi può commettere un reato, ma chi probabilmente tornerà a commetterlo. La pericolosità, è dunque un'intensa capacità criminale, il che rivela evidenti influenze della scuola lombrosiana nel codice **Rocco**, del tutto assenti in quello **Zanardelli**. In questo quadro, la concezione retributiva della pena è sostituita, o meglio integrata, dalla prevenzione speciale che viene attuata attraverso due metodi: il sistema del "doppio binario" (presente nel richiamato codice **Rocco**, risalente al 1930), che dispone al fianco delle pene tradizionali fissate in relazione alla gravità del reato, le misure di sicurezza indeterminate nel tempo, per i delinquenti ritenuti socialmente pericolosi, destinate a durare finché non muta la prognosi circa la pericolosità del soggetto. Tale sistema, costruito sulle coppie "responsabilità-pena" e "pericolosità-misura di sicurezza", trova la sua ratio nella diversità di funzioni che sono assegnate, rispettivamente, alla pena ed alla misura di sicurezza. Se la prima è dominata da un'idea di prevenzione generale mediante intimidazione, la misura di sicurezza ha una specifica finalità di prevenzione speciale, mediante riabilitazione o neutralizzazione, a seconda delle caratteristiche personologiche del delinquente. La riabilitazione emerge dall'esigenza di adottare, nel trattamento esecutivo di tali soggetti "un particolare regime educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose della persona, ed in genere, al pericolo sociale che da essa deriva" (art. 213 c.p., c. 3). La neutralizzazione costituisce una finalità immanente alla durata indeterminata delle misure di sicurezza che, non potendo essere revocate "se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose (art. 207 co.1 c.p.), consentono una difesa preventiva suscettibile di protrarsi indefinitamente". Non può essere disconosciuta la necessità di esprimere una prediczione sulla condotta futura dei rei per cautelarsi dall'attuale pericolosità di taluni di essi. Il concetto stesso di pericolosità, pur essendo stato oggetto di numerose critiche, ha comunque mantenuto la sua utilità nei confronti della grande criminalità organizzata: infatti diversi studi hanno dimostrato che su tale forma di criminalità, le sole funzioni retributive e intimidatrici dimostrano tutta la loro insufficienza, mentre è proprio nei confronti della evocata categoria, che la società deve essere maggiormente tutelata. Così come la personalizzazione della pena nel caso di delinquenti particolarmente pericolosi per la collettività, può avvenire tramite le richiamate misure, per converso - nel caso di soggetti che appaiano maggiormente recettivi in una prospettiva di recupero sociale - è stato inserito il principio di flessibilità delle modalità attuative della pena, che pur essendo doverosamente predeterminata nella necessaria astrazione generalizzante del Legislatore, può nei casi particolari essere oggetto di una sorta di "adattamento sartoriale" alla personalità del singolo reo, attraverso un apposito percorso riadattativo - trattamentale. Nascono da tale esigenza le sanzioni sostitutive, che consentono (nei casi in cui non è applicabile la mera pena pecuniaria) di applicare misure limitative della libertà personale (quali la libertà controllata e la semidetenzione) meno costrittive della reclusione e che, non comportando un totale sradicamento, rendono più facile il reinserimento sociale del condannato. Nella medesima ottica rientrano le misure alternative alla detenzione, quali l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà. Sono istituti che consentono al condannato alla reclusione, di evitarla in tutto o in parte (come nel caso della semilibertà, purché si rispetti-

no determinate prescrizioni). Dalla stessa logica nascono gli istituti giuridici della liberazione anticipata e dei permessi premio riconosciuti dall'ordinamento penitenziario. E' a far data dagli anni '70 che il principio rieducativo assurgerà a valore fondante di varie riforme legislative ordinarie; mentre nella stessa Corte Costituzionale si veniva affermando il riconoscimento del richiamato principio, vuoi in materia di misure di sicurezza (sentenza 167/1972), vuoi in materia di libertà condizionale (sentenza 204/1974), al qual ultimo riguardo essa statuì che "in virtù del disposto costituzionale sullo scopo della pena, sorge per il condannato il diritto al riesame della pena in corso di esecuzione, al fine di accertare se la quantità di pena espiata, abbia o meno realizzato positivamente il proprio fine rieducativo". Dopo la nota riforma dell'ordinamento penitenziario, avviata con L.354/1975, il carcere venne considerato, alla luce dell'art. 2 della Costituzione - con un'interpretazione a nostro avviso alquanto ardita, ma significativa dell'evoluzione della dottrina e della giurisprudenza verso la preminenza delle finalità rieducative - come una "formazione sociale" dove il recluso deve poter estrinsecare la sua personalità, compatibilmente con il suo peculiare status. Tuttavia il sistema in parola venne guardato con crescente diffidenza, a causa dell'aumento della criminalità - segnatamente di tipo eversivo - che produsse una sempre più accentuata domanda di sicurezza: si giunse così a parlare di "crisi del mito del trattamento". In realtà il sistema sembrava dare buoni frutti nel campo dei reati comuni, laddove nell'ambito di quelli più gravi, attività come il terrorismo dovettero affrontarsi con una legislazione d'emergenza adeguata alla devastante patologia del fenomeno, che impose di preservare il valore primario la salus suprema rei publicae di classica memoria. Negli anni '80 il giudice costituzionale attribuì al principio rieducativo il "criterio finalistico principale" anche per gli ergastolani, per cui con sentenza 274/1983 statuì che "la possibilità di ottenere una riduzione della pena […] incentiva e stimola nel soggetto la sua attiva collaborazione all'opera di rieducazione. Finalità, questa, che il vigente ordinamento penitenziario persegue per tutti i condannati a pena

"La riabilitazione emerge dall'esigenza di adottare, nel trattamento esecutivo di tali soggetti "un particolare regime educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose della persona, ed in genere, al pericolo sociale che da essa deriva" (art. 213 c.p., c. 3)"

ANIEP ONLUS
Associazione Nazionale per la promozione e la difesa delle persone disabili

HA BISOGNO ANCHE DEL TUO 5 x 1000

Codice Fiscale
800 12 55 03 74

via de' Coltelli 7/d – 40124 Bologna

detentiva, compresi gli ergastolani". Il che, a nostro avviso, potrebbe considerarsi già esaustivo della richiesta – periodicamente ricorrente - di abolire l'ergastolo a livello legislativo: ciò potrebbe rivelarsi controproducente proprio rispetto alla finalità rieducativa, poiché l'anticipazione del fine pena in tempi più o meno ravvicinati, deve essere frutto non di un'indiscriminata - e quindi iniqua - benevolenza verso gli autori dei misfatti più gravi, ma di un premio meritato con la collaborazione operosa dei diretti interessati, a segno di quel ravvedimento in cui si sostanzia la finalità recuperativa oggetto di previsione costituzionale. Del pari non motivate, se non pure irrazionali, sono - le pulsioni evocative di misure a tolleranza zero, di provvedimenti di altisonante esemplarità, dell'inasprimento di pene, mentre avviene la proliferazione di fattispecie penali. Innanzi all'espansione di una microcriminalità sempre più baldanzosa e fidente nella scarsa deterrenza di pene edittali minacciose nell'astratto, ma ampiamente disattese nel momento applicativo, è utile ricordare che il **Beccaria** ammoniva che il compito di un Legislatore savio era di comminare pene miti, ma certe nel loro momento applicativo. Il moltiplicarsi di leggi e l'inasprimento delle correlate sanzioni, non sono segno di uno Stato forte, bensì manifestazioni di una deriva della legalità già irrisa nelle 'grida' di manzoniana memoria, e deprecata nell'antico aforisma plurimae leges, maxima inuria.

Sotto il profilo della prevenzione del crimine, non sembra inutile rammentare che il **Filangieri** (1752-1788) sostenne il ruolo fondamentale a tal fine, da riservare all'istruzione "necessaria per conoscere i veri interessi, per distinguere i vantaggi reali dagli apparenti", e per **"diminuire i tristi effetti della corruzione, ed innalzare il solo argine che oggi si oppone ai progressi del dispotismo e della tirannide"**. Il richiamato **Beccaria** (1738–1794), sostenne - tra l'altro – che lo Stato doveva assicurare una giustizia rispettosa dei diritti umani, mirando più alla prevenzione che alla repressione dei crimini, avvalendosi a tal fine soprattutto dello **strumento della cultura**. Agli albori del secolo XX, seguì un ulteriore, più forte coinvolgimento dello Stato, con la legge **Credaro** che - tra l'altro – istituì le scuole carcerarie per i **detenuti, riguardo ai quali ultimi la cultura divenne uno strumento di promozione morale e civile, in concorso con le finalità rieducative della pena.** Sovente oggi ci si chiede - come ben evidenziò il presidente emerito della Corte costituzionale G.M. Flick - fino a che punto sia possibile, nella lotta alla criminalità organizzata, dentro e fuori dai patri confini, combatterla senza comprimere i diritti fondamentali del singolo, anche nel caso che si tratti di un pericoloso delinquente. Il rischio paventato dall'insigne giurista, è quello di considerare l'emergenza come una condizione duratura della civiltà contemporanea, come se si trattasse di un prezzo doloroso da pagare per le contraddizioni della società moderna, ritenendo - al contempo - i diritti come una variabile cangiante, il che è inammissibile se ci riferiamo ai diritti umani, incoercibili in quanto coessenziali alla dignità della persona, al di sopra ed al di fuori di ogni suo pur esecrando degrado. La **Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo,** che costituisce – naturalmente - fonte di diritto anche all'interno del nostro Stato, ha sancito nel 2008 che le esigenze della lotta al terrorismo non possono assolutamente portare alla compressione dei diritti umani; così come ha stabilito il divieto di espulsione di un presunto terrorista verso un Paese che pratica la tortura, dato che il ricorso ad essa è sempre e comunque inammissibile. La civiltà giuridica europea, recepita vuoi nella **Carta dei diritti fondamentali,** vuoi nelle Costituzioni dei Paesi che ne fanno parte, ha come valore fondante quello della centralità della persona, sulla scia di una tradizione che si diparte dal mondo greco-romano, si arricchisce di significato attraverso la diffusione del Cristianesimo, si rinnovella nella prospettiva laica dell'illuminismo. Le norme cardine previste nella Costituzione italiana in specie sono gli artt. 25 e 27. Il primo trova il suo precedente specifico nell'Illuminismo ed in particolare nel pensiero di Montesquieu, Beccaria ed a finire di Feuerbach, redattore ultimo della formula sintetica nullum crimen, nulla poena sine lege. Parliamo dunque del principio di legalità penale, ispiratore dell'apposita previsione contenuta nella **Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789,** sostanzialmente recepita anche dallo Statuto Albertino e, a

livello di normazione ordinaria, nel codice Zanardelli del 1889. Il richiamato principio venne accolto nei medesimi termini dall'art.1 del codice Rocco, il qual ultimo sancì all'art. 199 che anche le misure di sicurezza – ignote, come ricordato, alla precedente normativa – dovessero espressamente risultare oggetto di testuale previsione legislativa e che non potessero, pertanto, essere inflitte al di fuori dei casi ivi espressamente contemplati. Tornando al nostro assetto costituzionale, è l'art. 25 ,2° e 3° c., a sancire la riserva assoluta di legge in tema di norme incriminatrici e delle relative sanzioni "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza, se non nei casi previsti dalla legge". Il **Trattato istitutivo della Costituzione europea** (2004), ha recepito l'art.49 della **Carta europea dei Diritti,** che testualmente recita: "Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato". Oggi le norme comunitarie direttamente applicabili, prevalgono su quelle interne eventualmente con esse dissonanti, se operano in bonam partem a vantaggio del reo, mentre non possono operare contro di lui, in ossequio al più generale principio garantistico e di civiltà giuridica, noto come favor rei. Altro principio di civiltà giuridica è quello di cui all'art. 27 cost., che testualmente recita "La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra". L'articolo della Costi-

"Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso"

globalproject.info

tuzione in ultimo richiamato, è stato costantemente disapplicato, nonostante gli autorevoli richiami a suo tempo formulati dall'allora guardasigilli **Severino** ed, in ultimo, dal presidente Napolitano, in merito alla oggettiva disumanizzazione riscontrata nelle nostre carceri per il numero eccessivo degli "ospiti". Non deve pertanto destare soverchia meraviglia la recentissima condanna intervenuta dall'Europa contro il sovraffollamento dei reclusori nostrani. Nel fatto: occorre porre fine all'ormai «strutturale» sovraffollamento delle carceri, che si traduce in un «trattamento disumano e degradante» per i detenuti e, quindi, in una violazione dei loro diritti fondamentali, secondo quanto affermato dalla **Corte di Strasburgo**, che ha, al contempo, condannato l'Italia a risarcire con 100 mila euro 7 detenuti - 3 del carcere di Piacenza e 4 di Busto Arsizio - costretti a scontare la pena in celle anguste (3 mq a testa), poco illuminate e spesso senz'acqua calda. L'Italia ha un anno di tempo per mettersi in regola, con misure «strutturali» idonee a invertire la rotta (quelle adottate finora sono «insufficienti») e a garantire un sistema interno di risarcimento ai detenuti «vittime» del sovraffollamento. Se non lo farà, da Strasburgo pioveranno centinaia di condanne, tante quanti i ricorsi finora pervenuti alla Corte (550). Ciò avrà, naturalmente, delle pesanti ricadute sul bilancio dello Stato, ma soprattutto sull'immagine del nostro Paese: «Una mortificante conferma della perdurante incapacità del nostro Stato a garantire i diritti elementari dei reclusi in attesa di giudizio e in esecuzione di pena», commentava il presidente della Repubblica Napolitano. Dal momento che nella cessata Legislatura, in nessuna "agenda", di qualsivoglia forza politica, si faceva riferimento al problema in esame, il Capo dello Stato aveva altresì avvertito che la questione avrebbe dovuto trovare «primaria attenzione nel confronto programmatico tra le formazioni politiche che concorreranno alle elezioni del nuovo Parlamento, così da essere poi rimessa alle Camere per deliberazioni rapide ed efficaci». E' ben noto che nella scorsa legislatura **Pannella** aveva esortato **Monti, Bersani e Maroni** a «interrompere l'infame flagranza di reato dell'Italia nei confronti dei diritti umani e della democrazia." "Quando si visitano luoghi come San Vittore o Poggioreale - affermò la guardasigilli **Severino** nel corso di un'intervista all'inizio di quest'anno - e si vede coi propri occhi la sofferenza di chi vi è detenuto, ci si rende drammaticamente conto di come ogni giorno dietro le sbarre sia una sofferenza in più. Il mio avvilimento dopo la sentenza della Corte di Strasburgo è dovuto a questo: sapere di avere affrontato il problema di quelle persone, di averlo avviato verso la soluzione, ma di non averlo definitivamente risolto, perché occorre dell'altro tempo[...].Un mio rammarico è stato il taglio dei fondi destinati al lavoro per i detenuti, che abbassa notevolmente il rischio di recidiva. Restano per ora solo 16 milioni di euro, ma mi sono impegnata affinché tale cifra venga interamente destinata a questo scopo, prima che io lasci via Arenula". "Continuità" è il principio base dell'intervento svolto innanzi alla Commissione Giustizia del Senato dalla nuova guardasigilli **Cancellieri**, la quale nell'affrontare a sua volta il problema delle carceri (65.891 detenuti al 15 maggio 2013, su 47.400 posti previsti), lo ha definito "indilazionabile anche sotto il profilo morale", precisando la necessità di agire in modo "articolato". Il che significa approvare il DDL sulle sanzioni alternative (detenzione domiciliare, lavori di pubblica utilità) e sulla messa in prova, mediante la depenalizzazione di alcuni reati; la valutazione di irrilevanza del fatto nel caso di lieve entità e di meccanismi riparativi di giustizia. Occorre altresì - ha proseguito l'oratrice - recuperare i lavori della Commissione CSM/Ministero (commissione **Giostra**), per ridurre il sovraffollamento detentivo; favorire l'invio dei tossicodipendenti (che costituiscono 1/3 della popolazione carceraria) all'affidamento terapeutico; completare il piano-carceri, anche attraverso la permuta degli edifici più vetusti con altri di più recente costruzione; proseguire con i circuiti differenziati dei detenuti in base alla loro pericolosità; incentivare il lavoro all'interno degli istituti di pena.

Oggi più che mai, vorremmo conclusivamente sottolineare l'importanza dell'interrelazione tra giustizia e cultura, dato che indirizzare risorse economiche alla cultura in genere - senza la quale non avrebbe senso neanche tenere delle lezioni specifiche su quella della legalità in particolare - risulta quanto mai utile anche per prevenire che l'abbandono totale o parziale della scuola, attualmente chiamata a rafforzare il suo impegno educativo, possa portare a forme estreme di "disagio giovanile" sino a forme di vera e propria **delinquenza organizzata**, magari anche a sfondo razziale. "Prevenire costa assai meno che investire in nuove carceri o nel presidio armato dell'intero territorio nazionale, che può valere come deterrente al crimine nel breve periodo, ma non può certo divenire una misura strutturale". ●

IMPORTANTE COMUNICAZIONE

Desideriamo assicurare che nessuna norma vieta la libera informazione e la detenzione - anche in ambienti militari - di riviste legalmente distribuite.

Vogliamo rammentarvi, se siete dei Carabinieri, che per evitare ogni tipo di censura potrete ricevere gratuitamente il periodico **"Carabinieri D'Italia Magazine"** direttamente a casa vostra semplicemente inviando una e-mail al seguente indirizzo: **abbonamenti@carabinieriditalia.it** oppure visitando il quotidiano online **www.carabinieriditalia.it e** cliccando su "richiedi gratis la rivista".

Indicate i vostri dati anagrafica, indirizzo dell'abitazione e i vostri riferimenti telefonici.

LA FORZA DEI NUMERI DEGLI ARRESTI: ALCUNI CARABINIERI FINITI NEI GUAI

di ALESSANDRO NANNI

La carriera si sa, fa gola a tutti, lo sanno anche i graduati della Benemerita che, con ogni mezzo, cercano di distinguersi per le loro doti investigative. Si tratta di una sacrosanta aspettativa professionale se non fosse che, alcune volte, questi mezzi non siano proprio legittimi, anzi tutt'altro.

Ne è la riprova il caso che ha occupato le pagine della versione on-line de "L'Unione Sarda" e riguarda F.S., appuntato dei Carabinieri di origine algherese al quale sono stati proposti sedici anni di carcere per aver fatto incriminare ingiustamente sette persone, cagionando inoltre un ingente danno per l'immagine dell'Arma per cui prestava servizio. La richiesta di condanna, formulata al Tribunale di Sassari lo scorso 7 ottobre 2013 dal Pubblico Ministero Gianni Caria, si è rivelata severissima nei confronti del militare, che fu arrestato nel 2008 con l'imputazione di aver eseguito false operazioni antidroga, alle quali erano legate le informazioni da lui stesso pilotate nei confronti del suo informatore F.M. Furono proprio i racconti di quest'ultimo alla Procura della Repubblica di Sassari a far luce sull'intera vicenda, mettendo nei pasticci l'Appuntato e, nello stesso tempo, rendendo libere le sette persone incriminate in modo illegittimo dopo tre distinti blitz effettuati per attività di indagine antidroga, tra il 2007 e il 2008. Nella sua requisitoria durata circa due ore e mezza, il P.M. Caria ha sottolineato che il processo non è stato impostato contro l'Arma dei Carabinieri, ma è stato impostato a carico di un suo effettivo che ha infangato l'uniforme indossata, arrecando un danno enorme al comando provinciale della Benemerita e cagionando dolori ai protagonisti di questa incredibile vicenda. Oltre ai sedici anni di carcere proposti per detenzione di eroina, calunnia, peculato e abuso d'ufficio, il P.M. ha richiesto al collegio dei giudici diretto da Plinia Azzena, che si è avvalsa dei togati Giuseppe Grotteria e Marina Capitta, di condannare l'Appuntato F.S. al pagamento di novantamila euro di ammenda. Quest'ultimo non è stato l'unico ad essere chiamato in giudizio per la storia dei falsi blitz, insieme a lui anche il maresciallo L.R., coimputato carabiniere algherese difeso dall'avvocato Pietro Piras, è stata indirizzata una richiesta di condanna a due anni di reclusione con l'accusa di falso ideologico, in quanto avrebbe sottoscritto un verbale contenente elementi ritenuti falsi dal P.M., legati al ritrovamento, nel giardino dell'abitazione ubicata a Sennori appartenente all'informatore F..M., di un quantitativo pari a circa due chili di droga. Ma il caso dei falsi blitz organizzati dall'Appuntato non rappresentano un episodio isolato di falsi arresti nella storia dei Carabinieri; altre storie simili si sono verificate nel passato, come quella che ha occupato la pagina web della versione on-line del quotidiano "La Repubblica" ed ha avuto il suo epilogo nell'agosto 2006, quando, dopo un' inchiesta riguardante operazioni investigative per armi frutto di un bluff, nel mirino della Magistratura finì il maresciallo G.A. che, grazie a segnalazioni ricevute istigando il suo informatore, il collaboratore D.S., riceveva note di merito e approvazione dai suoi superiori. La finzione del ritrovamento di armi o l'arresto di qualcuno in possesso di pistole, avveniva per merito del collaboratore, il quale faceva finta di fornire informazioni. Dalla successiva inchiesta scaturirono otto arresti, oltre al collaboratore, scattarono le manette per la moglie, il suo amico V.S. e cinque fornitori di armi e munizioni. Il maresciallo della Benemerita, che lavorava al Reparto Operativo prima di essere trasferito a Terni, venne indagato e sospeso. Storie di finti arresti quindi, come false erano anche le operazioni investigative. Ma cosa hanno in comune le vicende dei due Carabinieri? Forse la stessa voglia di far carriera ad ogni costo, senza badare alle eventuali e sciagurate conseguenze del loro operato, oppure pressioni ricevute dall'alto per portare al loro comando di appartenenza, numeri e risultati che rappresentano gli elementi indispensabili per le promozioni dei loro superiori.

Gli organismi di rappresentanza della Benemerita, sembrerebbero protendere più per quest'ultima teoria e anche alcuni Comandanti dell'Arma hanno dimostrato di avere la stessa opinione; come il Generale di C. A. Gianfrancesco Siazzu che già nel 2005 dichiarava: "l'arresto realizzato ad ogni costo, trascinando i propri dipendenti a commettere illeciti, non può e non deve in alcun modo costituire strumento da utilizzare nell'attività di indagine" (intervento sottoscritto a Milano il 24 febbraio 2005 quando rivestiva l'incarico di Comandante Interregionale "Pastrengo", avente numero di protocollo 380/12-2004). Sulla stessa lunghezza d'onda anche specifiche delibere come la numero 197 annessa al verbale 141 del 3 marzo 2011 emanata dal Comando Legione Carabinieri Lombardia - di Base della Rappresentanza avente per oggetto "Benessere del personale. Interventi sull'attività operativa".

La stessa aveva l'intento di interessare il Comandante della Legione affinché intervenisse per far cessare l'azione pressante di taluni Comandanti, causa di ansie da prestazioni e malesseri tra i sottoposti, interessare il Co.Ce.R. Carabinieri, tramite il Co.I.R. Pastrengo, affinché potesse intervenire nelle sedi appropriate onde emanare specifiche disposizioni da parte del Comando Generale della Benemerita e chiarire i limiti imposti per chi ha la responsabilità nella gestione del comando sulla delicatissima materia. La delibera si concludeva con l'invito ad evitare, in quanto possibile, di paragonare la Stazione dei Carabinieri ad un'azienda, tenuto conto che il "prodotto sicurezza" non è, e non può essere, collegato in alcun modo a sistemi aziendali. Circa otto anni dopo, più precisamente il 26 giugno del 2013, il Consiglio di Base di Rappresentanza del Comando Legione dei Carabinieri "Lombardia", ribadisce i contenuti della precedente delibera, emanandone a sua volta una specifica, la numero 84 connessa al verbale 41/XI che, anche se avente gli stessi contenuti e gli stessi intenti, poneva l'accento sulla sensazione di preoccupazione da parte del personale dovuta alle pressanti richieste pervenute dalla scala gerarchica, affinché venissero incrementati gli arresti e le denuncie a piede libero, il documento inoltre rincarava la dose sul fatto che, questa pressione, ingenerava "ansia da prestazione", dovuta alla costante ricerca dei predetti risultati. Strategia che si dimostrava totalmente incompatibile con le attività della Polizia Giudiziaria e con il conseguimento di un adeguato prodotto sicurezza.

A questo punto non rimane altro da fare che verificare i risultati di questa sensibilizzazione proveniente dagli organi di rappresentanza, atteso che, la Benemerita, si è da sempre dimostrata "nei secoli fedele" distinguendosi per la professionalità dei suoi effettivi che le hanno permesso di portare a casa risultati eclatanti e arresti "veri" senza dover ricorrere ad espedienti e bluff investigativi. Non saranno di certo quei pochi comandanti assetati di carriera, a far dissipare il patrimonio di impegno e capacità posseduto dai Carabinieri, che hanno consentito al nostro Paese di contrastare nel migliore dei modi la criminalità. ●

¤ RIFLESSIONI

2003-2013 CHI SI RICORDA DI NASSIRIYA?

di Vittorio De Rasis

Alcuni mesi fa, ho letto un articolo sul Corriere della Sera dal titolo "La strage dimenticata dei Carabinieri. Ora Nassiriya rinasce senza l'Italia". In particolare l'inviato Lorenzo Cremonesi nel suo bellissimo articolo descriveva come si è trasformata e quali prospettive economiche la città offre dopo dieci anni dall'attentato del 2003. In particolare mi ha colpito quello che ha dichiarato il governatore della provincia di Dhi-Qar, Taleb Al-Hassan il quale si chiede come mai noi italiani ci siamo fatti portare via quello che doveva essere nostro. Per la ricostruzione si potevano guadagnare miliardi di dollari, soldi meritati sia perché l'Italia ha avuto molti morti sia perché ha speso molto quando Nassiriya era solo tensioni, polvere e rovine. In fin dei conti afferma che i nostri costi non sono affatto proporzionali ai risultati e che malgrado i carabinieri e i soldati italiani abbiano contribuito a pacificare il sud dell'Iraq, che attualmente gode della tranquillità necessaria al rilancio dell'economia, al nostro posto ci sono ditte turche, francesi, cinesi, sudcoreane e britanniche. La Francia che si oppose fin dall'inizio all'intervento armato nella Seconda Guerra del Golfo, cominciata il 20 marzo 2003 con l'invasione dell'Iraq da parte di una coalizione guidata dagli Stati Uniti d'America, e terminata il 15 dicembre 2011 col passaggio definitivo di tutti i poteri alle autorità irachene da parte dell'esercito americano ha aperto un nuovo consolato a Nassiriya. Risultato? Proprio i francesi hanno vinto la gara per la costruzione dello stadio cittadino e di un ponte sull'Eufrate per un introito di diversi miliardi di dollari.

Forse tutti non sanno che l'Iraq produce circa 4 milioni di barili di greggio al giorno, quindi il governo centrale è propenso ad investire con generosità, soprattutto era intenzionato ad affidare a ditte italiane la costruzione di 4 ospedali ed ancora non si è capito perché ci siamo tirati indietro.

Nassiriya è stata la città dove l'impegno italiano in Iraq si è sviluppato tra il 2003 ed il 2007 (anno del ritiro di tutto il contingente). Ancora oggi a distanza di dieci anni gli iracheni

"Istituzioni che senza mezzi termini, dichiarano che per i padri, figli, fratelli, mariti e fidanzati morti di Nassiriya non è possibile dare la Medaglia d'Oro al Valor Militare"

riconoscono a noi italiani di essere bravissima gente, avere una grande umanità, persone che avevano tatto con i civili: niente a che vedere con il militarismo aggressivo americano.
Ma cosa è rimasto dell'edificio a tre piani dove si trovava la palazzina della base Maestrale, distrutta nell'attentato del 12 novembre 2003? E' ritornata ad essere lo stabile destinato a ospitare gli uffici della Camera di Commercio: naturalmente ricostruita ma che non c'è nulla che testimonia quell'evento. Quel giorno ci furono 28 morti: 19 italiani e 9 iracheni ed è curioso che sul luogo della strage non ci sia neppure una targa commemorativa. Non un monumento. Nulla come non fosse mai avvenuta.
A distanza di 10 anni, la strage di Nassiriya resta ancora una ferita aperta per tutti gli italiani.
Ferita aperta anche dai cori di "10, 100, 1000 Nassiriya", dal vilipendio che giornalmente fanno sui monumenti intitolati a caduti. L'Italia di Nassiriya non è quella della televisione e della grande stampa.
Non è quella che le Istituzione vogliono far dimenticare, perché in quella strage, le stesse Istituzioni hanno fallito.
Istituzioni che si sono viste sfilare in pompa magna, solo sino al giorno dei funerali e poi?
Istituzioni che senza mezzi termini, dichiarano che per i padri, figli, fratelli, mariti e fidanzati morti di Nassiriya non è possibile dare la Medaglia d'Oro al Valor Militare.
Istituzioni che nell'arco di questi 10 anni si sono dimenticati dei feriti. Non una telefonata per sapere se qualcuno di noi avesse dei problemi di salute o altro.
La strage di Nassiriya è stata un collante tra tutti noi italiani, che ci ha fatto riscoprire le parole desuete quali: onore, patria, eroi, sacrificio, martiri. Parole che in Italia si sono sempre pronunciate a mezza bocca, quasi con ritegno e con Nassiriya hanno incominciato ad avere libero corso.
Ricordo che nella sua bellissima omelia, in occasione dei funerali di Stato, il Cardinale Ruini citò un passaggio del Vangelo nel quale Gesù ricorda che saremo giudicati anche in base al criterio dell'amore operoso. Chi fa del bene ai deboli, agli infedeli, onora anche Dio. Io non so se tutti i nostri caduti fossero credenti o se avessero presente quell'insegnamento. So che loro credevano che questo precetto evangelico facesse parte dei loro doveri e della loro missione. Non dobbiamo dimenticarcene, se non vogliamo dimenticarli. ●

"In occasione dei funerali di Stato, il Cardinale Ruini citò un passaggio del Vangelo nel quale Gesù ricorda che saremo giudicati anche in base al criterio dell'amore operoso. Chi fa del bene ai deboli, agli infedeli, onora anche Dio"

LETTERA APERTA

LETTERA A CARABINIERI D'ITALIA MAGAZINE

la Redazione

Prima di pubblicare la presente lettera pervenuta alla nostra redazione, abbiamo richiesto numerosa documentazione probatoria compreso i tabulati per l' intercettazione telefonica, per verificare la veridicità dei fatti narrati nella lettera aperta. Analizzandola accuratamente, siamo rimasti perplessi di quanto accaduto e per lo sperpero di denaro pubblico investito in questo procedimento, che si è conlcuso con l'assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste, sia in primo che secondo grado.
Auspichiamo che gli uffici del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, e le Istituzioni compresa quella contabile, a fronte della presente lamentela, aprano un'istruttoria, accertino, e facciano luce e chiarezza sui fatti narrati nella lettera. Se non altro, per ridare fiducia e serenità al mal capitato.

"Sono una simpatizzante dell'Arma ed iscritta nel Nucleo di volontariato di Protezione Civile dell'ANC di Aosta, moglie dell'Appuntato scelto dei Carabinieri CORTESE Francesco in servizio al Nucleo di Polizia Militare di Aosta e voglio raccontare le vicissitudini accadute a mio marito.

Scrivo in modo da informare un po' i cittadini e i superiori su quanto accade frequentemente nelle caserme, nella speranza che questo possa essere un modo efficace per sensibilizzare l'amministrazione dell'Arma dei Carabinieri a prevenire lotte legali interne che, purtroppo avvengono ripetutamente all'interno delle caserme, distogliendo tempo ed energie che, dovrebbero essere invece convogliate a prevenire e contrastare il crimine. Mio marito, a decorrere dal 2004, contrastava un'accanita serie di pretestuosi procedimenti disciplinari terminati con archiviazioni, perché le giustificazioni lo discolpavano o i suoi ricorsi venivano accolti.
Successivamente impugnava anche giudizi umilianti sulle note caratteristiche, in quanto percepiva che tutte queste azioni contro di lui, altro non erano che la continuazione di una vera e propria malevole intenzione a danneggiare la sua immagine e carriera, che si manifestava in altro modo più difficile da contrastare. Avvalersi dei diritti inoltrando dei ricorsi, inaspriva ancor di più i rapporti con i superiori, considerato ciò, per quieto vivere, preferiva accettare un'interpellanza per costituire il nuovo reparto di Polizia Militare di Aosta, lasciando la Stazione Carabinieri della stessa città e il suo ambiente lavorativo ormai ostile.

Nel 2009, durante la fase finale di una mia gravidanza, mentre ero ricoverata in ospedale, mio marito riceveva atti inerenti un procedimento penale che lo ponevano gravemente imputato di truffa e diserzione, pluriaggravate e continuate, ma non mi comunicava l'accaduto per evitare tensioni in un momento già così stressante e delicato della vita. Passato qualche mese, dopo aver partorito, durante l'allattamento, mi accorgevo di una busta verde, tra le tante carte che aveva sulla scrivania e gli chiedevo spiegazioni.
Mi descriveva l'accaduto e rimanevo incredula, a causa dei banali motivi per i quali i superiori lo avevano denunciato.
Dopo poco tempo, arrivavano altre raccomandate che ricevevo personalmente e la cosa non causava certo serenità, ma al contrario, si univano il poco riposo causato da una bimba neonata che si svegliava spesso di notte a tensioni e discussioni per questa brutta storia penale. Ottenuto il fascicolo processuale, rimanevamo davvero molto perplessi, era composto da ben 356 pagine, arrivavano a circa 10 cm. di spessore, il pensiero che mi assaliva era che mio marito, magari aveva minimizzato con me la situazione ed era accusato di fatti criminali ben più gravi di quelli che mi aveva raccontato precedentemente. Eppure leggendo, quanto da lui anticipato, corrispondeva.

I superiori, avevano effettuato una lunga ed accuratissima indagine, caratterizzata da grande zelo, lo stesso che più o meno si dedica ad indagare un pericoloso camorrista in piena attività, con 188 fogli di tabulati telefonici, verbali di cittadini ascoltati in caserma, acquisizioni di informazioni ottenute presso il campo di volo, comunicazioni con i Carabinieri del Tribunale Militare di Verona, etc...
Con grande organizzazione avevano accumulato molte prove, o presunte tali, che avrebbero dovuto dimostrare una improbabile incompatibilità, tra la pratica di un'attività di volo da diporto e una convalescenza ottenuta per traumi riscontrati a seguito di un incidente, avvenuto lungo l'itinerario caserma – abitazione, che doveva essere con-

"Nella speranza che questo possa essere un modo efficace per sensibilizzare l'amministrazione dell'Arma dei Carabinieri a prevenire lotte legali interne che, purtroppo avvengono ripetutamente all'interno delle caserme"

siderato infortunio sul lavoro. Avevano denunciato anche che, durante un giorno di riposo medico per un'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, mio marito veniva "sorpreso", da un superiore indiretto, con barba non rasa mezz'ora prima dell'orario di servizio, su un marciapiede che camminava, non lontano dalla propria casa, la notizia veniva riferita prontamente in caserma, alla sua diretta superiore 3 ore dopo dello stesso giorno, veniva nuovamente "sorpreso" e addirittura pedinato, dalla stessa superiore a bordo di un'auto di servizio, mentre guidava la propria auto per circa 5 km., dopo di che addirittura veniva visto scendere dal mezzo e guardare delle auto all'interno di un concessionario.

Fatto quest'ultimo mai dimostrato, se non solo in una dichiarazione personale dell'allora stessa comandante.
Addirittura da documentazione di servizio, acquisita dal difensore di fiducia, risultava che la pattuglia si trovava altrove, su altro itinerario.
Notato il "reato", il maresciallo donna, stranamente non interveniva, nonostante era in compagnia di un altro suo collega autista, ma si attivava immediatamente a contrastare l'illecito, inviando una visita fiscale presso la nostra abitazione. Nonostante mio marito in quei giorni si ammalava per un'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, confermata da documentazione constatabile in ufficio e nonostante la questione era di carattere amministrativo, prevedendo al massimo la decurtazione dello stipendio, la sua comandante, il giorno successivo, scriveva un'accurata annotazione di P.G. di 2 pagine. Incredibile ma vero! Mio marito per questi 2 motivi ha dovuto affrontare un lungo e costoso procedimento penale, che ha causato gravi disagi economici e di salute a tutta la famiglia.
Motivi così banali avrebbero dovuto causare un proscioglimento già all'udienza preliminare, ma invece no, con 20 anni alle spalle di onorato servizio, mio marito ha dovuto affrontare un processo lungo e costoso, iniziava così una vera e propria crisi familiare a causa delle spese legali da affrontare, le vacanze saltavano, malumore, insonnia, sintomi da stress, diventavano inevitabili. Ben 7 udienze di primo grado al Tribunale di Verona, alcune lunghe, alcune brevi venivano affrontate, ma alla fine i comportamenti contestati energicamente dai P.M. all'imputato, risultavano essere privi di ogni minimo connotato criminale o addirittura insussistenti, mio marito, veniva assolto con formula piena perché il fatto non sussiste. Sentenza impugnata dalla Corte d'Appello Militare, quindi un'altra udienza a Roma, seconda assoluzione ottenuta con stessa motivazione precedente. Mio marito, ha dovuto sostenere e sta sostenendo spese legali per quasi 30.000 euro, ha dovuto sostenere spese di sistemazione in alberghi e ristoranti, biglietti per l'utilizzo di treni e aereo, carburante e costi autostradali per l'utilizzo dell'auto personale, per i numerosi viaggi necessari a presentarsi alle udienze per 5 anni. Non ha potuto partecipare a concorsi interni e missioni all'estero, ha dovuto rinunciare a tante cose, distogliere molto tempo ed energie alla famiglia e a se stesso, a causa del lungo e costoso processo.
La sua immagine e dignità di uomo e carabiniere è stata lesa, in quanto nell'indagine effettuata, sono stati impegnati vari colleghi, i quali sicuramente, hanno comunicato ad altri colleghi l'accaduto, mio marito ricorda infatti che da un certo periodo in poi, veniva improvvisamente ignorato ed isolato da molti suoi colleghi carabinieri, all'interno dell'ambiente di caserma di Aosta. Attualmente siamo una famiglia in grave difficoltà perché con 3 figli, 2 mutui acquisto prima casa e 2 prestiti INPDAP, abbiamo ancora 22.370 euro da pagare ad un legale, il quale non avendo intenzione di attendere ha inviato un Decreto Ingiuntivo con la futura eventualità di vederci bussare alla porta un Ufficiale Giudiziario il quale dovrà procedere in un pignoramento.
Ovviamente tutti questi problemi non interessano ai superiori che li hanno creati, i quali neanche si sono degnati di scusarsi o quanto meno manifestare dispiacere per l'accaduto a mio marito.

Cordiali Saluti
Erika Vecco

COMUNICAZIONE

Per politica editoriale si è ritenuto opportuno far veicolare come free-press il nostro giornale oltre che in tutte le sedi istituzionali, comprese quella dell'Arma dei Carabinieri, gli organi di stampa, magistrati militari e ordinari, anche a tutti i parlamentari componenti della commissione difesa nominati in entrambe i rami del Parlamento, affinchè gli stessi possano prendere spunto dagli articoli pubblicati sulla testata.

Per cui si invitano tutti i lettori, qualora avessero proposte concrete e documentate da avanzare, di inviarcele. Noi le vaglieremo e con il vostro consenso le pubblicheremo.

"Il tuo contributo sarà un aiuto per gli addetti ai lavori a migliorare la vita sociale dei militari e degli operatori della sicurezza".

RAPPRESENTANZA MILITARE

RITORNO ALL'IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE NEL SERVIZIO DI MENSA?

Il Co.Ba.R. di Palidoro rema contro approvando una delibera in controtendenza

assisiofm

di Marzia Lucarini

Il 9 ottobre 2013 il Co.Ba.R. 8° reggimento Reg. Lazio, in maniera forse provocatoria, approvava una delibera avente ad oggetto il benessere del personale e la reintroduzione della distribuzione diretta del servizio di mensa. Traendo spunto dal fatto che in alcuni reparti della 1^ e 2^ Brigata Mobile CC (per la precisione 1° Reggimento Paracadutisti Tuscania, 7° Reggimento Laives,13° Reggimento Gorizia, 5° Reggimento Emilia Romagna, 10° Battaglione Campania) era stata adottata la gestione diretta della mensa, il Co.Ba.R. spendeva frasi di circostanza per elogiare il servizio reso.
Veniva posta in risalto la qualità del servizio offerto in sede e fuori sede ed il vantaggio per l' Amministrazione sollevata dalle spese sostenute per pagare il personale delle ditte di catering. Ciò considerato veniva effettuata una verifica interna al reparto per quantificare il numero dei militari in possesso della qualifica di cuciniere e di quelli che avrebbero gradito un impiego di mensa, auspicando un intervento del Co.I.R. finalizzato a promuovere le iniziative necessarie ad allineare anche l' 8° Reggimento a quelli presi ad esempio.
Tale delibera è andata a risollevare un problema molto avvertito, soprattutto nel nord Italia, dove in proposito si respira un'aria ancora più pesante.

Il Co.Ba.R.di Palidoro, con la delibera n° 74 (annessa al verbale n.166 XI° mandato del 16.10.2013), in completa controtendenza, ha reagito in maniera decisa ed esemplare per tutti i Co.Ba.R. d'Italia.
Nella delibera in oggetto si ribadisce che l'utilizzo di personale dell' Arma in tali mansioni non è più proponibile per due motivi: innanzitutto, "non sono venute meno le motivazioni che vent'anni fa portarono all'attuale modello per cui..."il carabiniere deve essere impiegato come carabiniere"; inoltre, l'abolizione del servizio militare di leva non consentirebbe più di avere a disposizione personale in esubero da destinare ai servizi di "supporto di cucina". Ciò significherebbe dover ricorrere, per l'espletamento di tali ruoli, al personale effettivo, contro ogni criterio di sano ed economico impiego delle forze.
All' unanimità dei presenti il Co.Ba.R. di Palidoro, con tale delibera, ha auspicato l' intervento del Co.Ce.R., tramite il Co.I.R., affinchè il personale rappresentato, arruolato per lo svolgimento del servizio dell' Istituto, continui ad essere impiegato per lo svolgimento di tali mansioni e non di compiti che possono essere svolti da personale civile diversamente retribuito.
Come ribadito anche dal S.U.P.U. (Sindacato Unitario Personale in Uniforme) "Si può benissimo mantenere un punto di cottura per gli accasermati che, se vogliono, liberi dal servizio, si possono preparare qualcosa di tanto in tanto. Ma una cosa è certa: Il Carabiniere non può essere impiegato a fare la spesa ed a cucinare".
Ciò è avvenuto anche all'interno della Guardia di Finanza, in proposito alla pulizia delle caserme: il Co.Ce.R. ha dichiarato con l'ordinanza 02/54/11° che l' utilizzo dei finanzieri nella pulizia delle caserme sarebbe uno spreco di risorse pubbliche e lederebbe la loro dignità.
In tale sede è stato evidenziato un contrasto tra il Regolamento interno della Guardia di Finanza - che prevede che lo svolgimento delle pulizie della caserma debba avvenire giornalmente, secondo l'orario delle operazioni, qualora non sia possibile affidarla ad imprese - ed il Regolamento di Servizio dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, che stabilisce il divieto di eseguire compiti non attinenti al servizio per il personale della Polizia di Stato.
Il Co.Ce.R. della GDF ha ribadito il ruolo di Agenti di Pubblica Sicurezza, di Polizia Giudiziaria e di Polizia Tributaria che spetta ad appuntati e finanzieri della GDF, ruolo in relazione al quale tale personale viene retribuito; ruolo che contrasta con l'esecuzione delle pulizie della caserma ventilata dal regolamento interno, in caso di mancanza di risorse.
Se il Co.Ce.R. della GDF ha invitato il Comando Generale alla risoluzione del contrasto normativo, chi si occuperà di tutelare, invece, i Carabinieri viste queste disomogenee linee di tendenza che imperversano all'interno dei vari comitati di rappresentanza?

Il Co.Ce.R. di Palidoro ha spezzato una lancia a favore della dignità dei nostri carabinieri, come si comporteranno gli altri Co.Ce.R.?
In che modo reagiranno alla provocazione laziale? Noi di Carabinieri D'Italia Magazine, denunciando una delle ennesime incongruenze del nostro Paese, restiamo in attesa, e sommessamente suggeriamo che tali incombenze - compreso il servizio di mensa - potrebbero essere svolte dal personale in quiescenza, magari da volontari appartenenti all' Associazione Nazionale Carabinieri! ●

Nella delibera in oggetto si ribadisce che l'utilizzo di personale dell' Arma in tali mansioni non è più proponibile per due motivi: innanzitutto, "non sono venute meno le motivazioni che vent'anni fa portarono all'attuale modello per cui... "il carabiniere deve essere impiegato come carabiniere"

SANITÀ

PENSIONI E ASSISTENZA SANITARIA. COSA SI DEVE FARE?

di Giovanni Costa

intermediachannel.it

Queste note sono dirette a tutti i pensionati pubblici e privati, civili e militari ed in particolare a quelli appartenenti alle Forze dell'Ordine e, naturalmente, ai Signori Ministri dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e Finanze e della Sanità i quali non ce ne vorranno se, ai numerosi e gravosi impegni del Governo, aggiungiamo quello, ci si consenta, non meno importante di un'adeguata assistenza sanitaria agli anziani.

Questo argomento è già stato trattato in precedenti note pubblicate su questo Magazine, ma purtroppo, a tutt'oggi, non è stata fornita alcuna risposta alle nostre proposte riguardanti i pensionati pubblici e privati, ed in particolare, quelli appartenenti alle Forze dell'Ordine i quali, oltre all'età avanzata, sono affetti da una o più malattie, quasi tutte riconosciute dipendenti da causa di servizio e, pertanto, più bisognevoli di cure e adeguata assistenza sanitaria.

Al riguardo, era stato proposto che, per i pensionati ultrasettantenni, molti dei quali versano in precarie condizioni economiche, tutte le spese mediche e sanitarie di vario tipo fossero a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale (prescrizioni farmaceutiche, visite mediche generali e specialistiche, accertamenti diagnostici di qualsiasi tipo, ricoveri per accertamenti o interventi), ovvero interamente rimborsabili dal S.S.N. in caso di prestazioni effettuate presso strutture private.

In via subordinata, dette spese, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, si sarebbero potute portare in deduzione dal reddito e non in "detrazione d'imposta" con conseguente alleggerimento del carico fiscale.

Come c'era da aspettarselo, non è stata fornita alcuna risposta, né sono state intraprese iniziative di sorta da parte dei competenti Organismi delle Istituzioni, forse perché, a loro modo di vedere, data l'attuale grave crisi economica del Paese, non ci sono risorse disponibili da impiegare per risolvere, almeno in parte, tale gravoso problema.

Se, da una parte, non ci sentiamo di assolvere le Istituzioni per le proprie carenze, dall'altra ci meraviglia e ci indigna l'assordante silenzio delle Organizzazioni Sindacali, compresi i Sindacati di Polizia, che tanto dicono, a chiacchiere, di avere a cuore la situazione dei pensionati e che invece non si fanno promotori delle benché minime iniziative in merito.

Non è chi non veda in quale caos è ridotta la Sanità pubblica, specie da quando la competenza è passata alle Regioni.

Non passa giorno che sulla stampa non leggiamo episodi di malasanità o casi di sprechi di risorse o altri fatti illeciti da parte di una gestione, spesso affidata a Dirigenti, quasi tutti di nomina politica e molto ben pagati, ma le cui capacità tecniche e organizzative suscitano quanto meno seri dubbi.

E' mai possibile che non vi sia modo di mettere un pò di ordine in questo disgraziatissimo comparto?

E per quali motivi esistono Regioni virtuose e Regioni sprecone?

Si soggiunge, seppur ce ne fosse bisogno, che la A.S.L. non riconosce l'assistenza indiretta e, pertanto, non eroga alcun rimborso, nemmeno in piccola parte, per le spese effettuate presso strutture private.

E che dire poi, degli accertamenti di alta diagnostica (TAC, Risonanza Magnetica, ecc.), che spesso necessitano di un immediato intervento?

E' noto al riguardo che presso una struttura pubblica dette prestazioni avvengono normalmente dopo 8/10 mesi dalla richiesta, mentre presso una struttura privata le stesse prestazioni si ottengono, previo pagamento della modica somma di 700/800 Euro, in 24/48 ore dalla richiesta.

La cosa si commenta da sé.

Chi vi scrive è un pensionato ultrasettantenne, già appartenente alla Polizia di Stato e, pertanto, ex dipendente statale, il quale ricorda bene che, prima dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, l'assistenza sanitaria era assicurata dall'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti dello Stato (E.N.P.A.S.).

Orbene, tale benemerito Ente era in grado di rimborsare il 96% delle spese farmaceutiche anticipate dal paziente nonché, praticando l'assistenza indiretta, in caso di accertamenti diagnostici o ricoveri effettuati presso strutture private, fino all'80% delle spese sostenute.

Cosa è successo da allora? Vorremmo tanto che qualcuno ce lo spiegasse.

Noi pensionati, specie i più anziani, non possiamo essere abbandonati a noi stessi, e pertanto è giunto il momento di dire BASTA con sprechi e illeciti.

E' ora di cominciare a prendere seri provvedimenti per rimettere ordine a tale delicato comparto, anche perché noi pensionati siamo, nonostante tutto, "ancora vivi" e siamo in grado di ricordarcene quando saremo chiamati ad esercitare il diritto di voto.

Ad ultimo, rivolgiamo viva preghiera al Signor Presidente del Consiglio ed al Signor Ministro dell'Economia affinché vogliano mantenere la promessa fatta a suo tempo, seppur da altro Governo, di "detassare" la 13° mensilità. ●

"Era stato proposto che, per i pensionati ultrasettantenni, molti dei quali versano in precarie condizioni economiche, tutte le spese mediche e sanitarie di vario tipo fossero a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale (prescrizioni farmaceutiche, visite mediche generali e specialistiche, accertamenti diagnostici di qualsiasi tipo, ricoveri per accertamenti o interventi), ovvero interamente rimborsabili dal S.S.N. in caso di prestazioni effettuate presso strutture private"

IL CASO

SANZIONE DISCIPLINARE DELLA CENSURA PER VIOLAZIONE DEI DOVERI DI TEMPESTIVITÀ DELL'INFORMAZIONE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA SU ATTI DI P.G.

di Piero Antonio Cau

Di recente la prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio si è pronunciato rigettando il ricorso promosso da un capitano dei carabinieri per la sanzione disciplinare della censura, ritenendolo responsabile per la violazione dei doveri di tempestiva informazione dell'Autorità Giudiziaria, per avere trattenuto il sig. M. S., tutto il pomeriggio del giorno 1.8.1985 e la notte successiva senza avvertire anche telefonicamente il Procuratore della Repubblica e senza rivelare che il sig. M., era stato assunto a sommarie informazioni. Ossia, per violazione dei doveri inerenti la sua qualità di Comandante il Nucleo Operativo dei Carabinieri di Palermo, per avere attestato nella segnalazione a sua firma, datata 2.8.1985, concernente il decesso del sig. S. M. e diretta all'Autorità Giudiziaria, fatti e circostanze non rispondenti al vero.

Ovviamente questo è il primo grado di giudizio instaurato per l'annullamento della sanzione disciplinare della censura inflitta nei confronti del ricorrente dalla Commissione di disciplina di primo grado presso la Corte d'Appello di Palermo n.3/98, confermata con la decisione n. 2/99 dalla Commissione di secondo grado per i procedimenti disciplinari a carico di Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria, emessa nel giugno 1999. Per la sentenza definitiva dobbiamo attendere l'eventuale pronuncia del Consiglio di Stato (secondo grado).

Vogliamo raccontarvi questa storia per significare quanto sia difficile e complessa la professione da carabiniere, soprattutto quanta responsabilità e attenzione occorre prestare nell'adempimento delle proprie funzioni.

Pertanto, al Capitano S. G., dell'Arma dei Carabinieri, comandante il nucleo Operativo dei Carabinieri di Palermo, nel febbraio del 1995, gli veniva comunicata l'apertura di un procedimento disciplinare nei propri confronti in relazione ad una serie di addebiti mossigli, dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo, inerenti il decesso di S. M., verificatosi negli uffici della Questura di Palermo il 2 agosto 1985.

Il procedimento disciplinare si concludeva con la decisione della commissione di disciplina di primo grado, incardinata ex art. 17 disp. att. c.p.p., che, in data 25 maggio - 3 luglio 1998, infliggeva al capitano dei Carabinieri la sanzione disciplinare della censura, ritenendolo responsabile di violazione dei doveri di tempestiva informazione dell'Autorità Giudiziaria, per avere trattenuto M. S., tutto il pomeriggio del giorno 1.8.1985 e la notte successiva senza avvertire anche telefonicamente il Procuratore della Repubblica e senza rivelare che il sig. M., era stato assunto a sommarie informazioni. Nonché, della violazione dei doveri inerenti la sua qualità di comandante il nucleo operativo dei carabinieri di Palermo, per avere attestato nella segnalazione a sua firma, datata 2.8.1985, concernente il decesso del sig. S. M. e diretta all'Autorità Giudiziaria, fatti e circostanze non rispondenti al vero.

Con ricorso esperito ai sensi dell'art. 18 disp. att. c.p.p. innanzi alla Commissione di secondo grado presso il Ministero della Giustizia, il ricorrente impugnava la decisione di primo grado.

La Commissione di secondo grado, riunitasi in data 25 giugno 1999, confermava la sanzione della censura.

Avverso il suddetto provvedimento l'odierno esponente si è gravato con il ricorso in epigrafe per chiederne l'annullamento, deducendo che:

I. l'estinzione dell'azione disciplinare per superamento del termine di trenta giorni previsto dalla l. n. 241 del 1990, con subordinata prospettazione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 disp. att. c.p.p. laddove non prevede scadenze che disciplinino l'iter procedimentale;

II. l'incompetenza della Commissione di cui agli artt. 17 ss. disp. att. c.p.p., per essere invece competente in merito ai fatti contestati alla sua amministrazione di appartenenza (Arma dei Carabinieri);

III. l'incompetenza territoriale della Commissione incardinata presso la Corte di Appello di Palermo, spettando la titolarità dell'azione disciplinare al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma (in ragione della sede di servizio dell'ufficiale al momento della contestazione);

IV. la nullità della decisione della Commissione di secondo grado per violazione del principio di immodificabilità dell'organo;

V. l'illegittimità del provvedimento di non ammissione dei testi da lui indicati.

Pertanto, nel presente giudizio si è costituito il Ministero della Giustizia per resistere al ricorso in epigrafe e ne ha chiesto il rigetto perché ritenuto infondato.

Tuttavia, con il primo motivo il ricorrente lamenta l'estinzione dell'azione disciplinare per superamento del termine di trenta giorni previsto dalla l. n. 241 del 1990, con subordinata prospettazione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 disp. att. c.p.p.; e invero, poiché l'art. 17 disp. att. non prevede alcun termine per l'inizio e il vano decorso del procedimento disciplinare, dovrebbe tenersi conto della legge 241/1990, che all'art. 2, comma 2, prevede che "le pubbliche Amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi", ed al comma 3, prevede espressamente che "qualora

le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni". Poiché nel procedimento in questione, tra la chiusura dell'azione penale e la chiusura del procedimento disciplinare è passato un termine di gran lunga superiore ai trenta giorni previsti dalla legge, conclude il ricorrente che l'azione disciplinare sarebbe in ogni caso decaduta. Quindi per il ricorrente le censure non sono meritevoli di adesione.

Anzitutto, occorre considerare che la sospensione del procedimento disciplinare de quo in ragione della pendenza, per i medesimi fatti, di processo penale, si rendeva necessaria in virtù di un principio generalissimo del nostro ordinamento di diritto pubblico, di cui sono espressione l'art. 117 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3, l'art. 295 c.p.c. e le norme contenute negli articoli 651, 652, 653, e 654 c.p.p.; a quest'ultimo proposito, si deve osservare che il sistema, dando efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare, sia pure a certi effetti, alla sentenza penale irrevocabile, postula la sospensione del procedimento amministrativo disciplinare al fine di evitare pronunce contraddittorie.

Nel caso all'esame, pertanto, legittimamente veniva sospeso il procedimento disciplinare per tutto il tempo del processo penale, che vedeva l'emanazione, inter alia, di ben due sentenze di rinvio della Corte Suprema di Cassazione; in tal modo, tenuto conto delle attività e delle istanze della parte, nonché del periodo di tempo in cui la Commissione di 1° grado non operava in seguito alla rimessione alla Corte Costituzionale della questione di costituzionalità inerente al suo funzionamento, può ritenersi che il tempo residuo di trattazione della controversia in sede disciplinare non risultasse distonico rispetto all'esigenza, espressa anche dalla sentenza della Corte Costituzionale del 27 febbraio - 11 marzo 1991, n. 104, invocata dalla parte ricorrente, che i procedimenti disciplinari abbiano svolgimento e termine in un arco ragionevole di tempo.

In secondo luogo, va osservato che il procedimento disciplinare per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, previsto dall'art. 17 ss. disp. att. c.p.p., realizza un procedimento speciale che trova nelle richiamate norme di attuazione la sua disciplina e quindi rappresenta un sistema chiuso, regolato dalle norme proprie dei procedimenti in Camera di Consiglio (art. 127 c.p.p., ecc.), come richiamate dal comma 4 del predetto art. 17, e non integrabile ab extra da ulteriori disposizioni tratte da altre discipline, generali o speciali.

Il carattere di specialità del procedimento in esame, al quale tornano applicabili le norme e le garanzie previste per i procedimenti giurisdizionali in camera di consiglio, osta dunque all'applicazione delle norme generali relative ai procedimenti amministrativi in senso stretto, quali quelle di cui all'art. 2 della legge n. 241/1990, richiamate dal ricorrente; e pertanto le censure svolte con il primo motivo di ricorso devono essere disattese, come pure manifestamente infondata deve ritenersi la prospettata questione di legittimità costituzionale dell' art. 17 disp. att. c.p.p. laddove non prevede scadenze che disciplinino il relativo iter procedimentale.

Con il secondo motivo si deduce l'incompetenza della Commissione di cui agli artt. 17 ss. disp. att. c.p.p., per essere invece competente in merito ai fatti contestati l'Amministrazione di appartenenza dell'odierno deducente (Arma dei Carabinieri).

Il ricorrente osserva che a norma dell'art. 16 disp. att. c.p.p., le trasgressioni di cui al primo comma dello stesso articolo (c.d. di polizia giudiziaria) sono soggette esclusivamente al sistema disciplinare di cui alle stesse norme di attuazione del c.p.p., essendo la soggezione alle sanzioni disciplinari stabilite dall'ordinamento di appartenenza dell'incolpato limitata a fatti che esulino dalle dette trasgressioni (così l'art. 16, comma 3, disp. att. c.p.p.).

Poiché le suddette trasgressioni non sono indicate in maniera tassativa, e considerato altresì che le sanzioni previste dalle disp. att. c.p.p. mirano solo alla tutela della "funzione giudiziaria", laddove le stesse sono assolutamente inidonee a tutelare l'Amministrazione di appartenenza del soggetto manchevole, conclude l'esponente che, nel caso di commissione di un unico fatto che dia luogo sia a trasgressioni ai doveri di polizia giudiziaria sia a trasgressioni più gravi (come, nel caso di specie, a fatti di reato) idonee - astrattamente - a ledere il rapporto fiduciario tra Amministrazione di appartenenza e soggetto manchevole, venendo in rilievo un rilevante interesse disciplinare di tale Amministrazione, il potere disciplinare di quest'ultima deve prevalere su quello spettante all'autorità giudiziaria, di tal che la competenza sanzionatoria viene assorbita dall'Amministrazione la quale, infliggendo la sanzione più grave, finisce con il tutelare e sanzionare anche la trasgressione meno grave.

Il richiamato art. 16, comma 1, disp. att. c.p.p., positivamente introduce un principio di specialità per le trasgressioni compiute dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria – per assoggettarle alle sanzioni disciplinari in esso previste e allo speciale procedimento di cui al successivo art. 17 - trasgressioni che la norma individua non solo specificamente, con il richiamo a singole figure di reato proprio, ma anche con una disposizione finale di chiusura tale da ricomprendere, senza eccezione alcuna, qualunque violazione di "ogni altra disposizione di legge relativa all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria"; solo "fuori dalle trasgressioni" di polizia giudiziaria "gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rimangono soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dai propri ordinamenti". Da tanto discende che, se la condotta dell' ufficiale dei carabinieri viola norme del c.p.p. attinenti all'attività di polizia giudiziaria, deve instaurarsi lo speciale procedimento previsto dagli artt. 16 - 18 disp. att. c.p.p., senza che all'uopo sia richiesto alcun particolare sforzo interpretativo o un'indagine caso per caso, volta ad individuare e a comparare gli interessi lesi – sia pure in astratto – dalla condotta dell'incolpato, come invece si vorrebbe da parte ricorrente.

Del pari è da disattendere il terzo motivo con il quale, nel contestare la competenza territoriale dell'organo incardinato presso la Corte d'Appello di Palermo (luogo ove l'ufficiale prestava servizio al momento della consumazione del fatto), si deduce che tale competenza spetterebbe alla Commissione di disciplina del luogo ove l' ufficiale di P.G. prestava servizio al momento dell'inizio del procedimento disciplinare, vale a dire Roma.

Il ricorrente osserva che lo stesso art. 17 disp. att. c.p.p., nell'affermare che l'azione disciplinare è promossa dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello nel cui distretto l'ufficiale presta servizio, dà chiara indicazione della volontà di legare la competenza territoriale alla sede di attività del manchevole all' atto della contestazione, in perfetta linea con il principio di sequela che impregna il procedimento amministrativo disciplinare.

La doglianza non è condivisibile, in quanto palesemente la locuzione usata dal legislatore fa riferimento al momento che radica l'azione disciplinare, vale a dire il momento del fatto, e non a quello dell'inizio del procedimento. E tale scelta legislativa, che fa riferimento al "locus commissi facti", in analogia al "locus commissi delicti", previsto dallo stesso codice per i reati (art. 8 c.p.p. ss.), soddisfa le ragioni di opportunità che a decidere della azione disciplinare sia la Procura Generale che ha avuto per il passato, prima dell' infrazione, alle dipendenze l'ufficiale di cui si tratta.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la nullità del provvedimento impugnato, per essere stato emesso da organo diversamente composto rispetto a quello dinanzi al quale erano stati ascoltati l'incolpato e i suoi difensori.

Il motivo è da disattendere, dovendo la questione riportarsi ad un mero errore materiale commesso nell'epigrafe del provvedimento, dove tra i componenti della Commissione si indicava il vice-Questore della Polizia di Stato dott. Maurizio Ianniccari, in luogo del colonnello dell'Arma dei Carabinieri Baldassare Favara effettivamente presente, come risulta dal verbale di udienza; errore che la Commissione provvedeva a correggere in data 24 gennaio 2000.

Non merita adesione, infine, il quinto motivo di gravame, con il quale il ricorrente si duole della mancata ammissione nel giudizio disciplinare della prova per testi a discolpa.

La censura va disattesa in quanto la prova dedotta su questioni di fatto sarebbe stata inammissibile, in ragione dell'efficacia della sentenza penale irrevocabile di condanna nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

Pertanto per le suesposte considerazioni il ricorso è infondato e il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge. ●

STORIA MILITARE

DAI CARABINIERI REALI ALLA "BENEMERITA". VIAGGIO ATTRAVERSO I SECOLI

di MARGHERITA NACCARATI

Parlare oggi di storia militare implica un bagaglio culturale ampio e ricco. Noi di Carabinieri d'Italia Magazine, in questo numero lo faremo con il Prof. Mario Spizzirri che per le sue doti di studioso con prevalenti interessi storico-militari, è stato insignito dei titoli di Cavaliere del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio e di quello dell'Ordine Sovrano della Corona di Ferro ed è, inoltre, il 1° Caporale d'onore del 1° reggimento Bersaglieri. E' Commissario straordinario dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano per la provincia di Cosenza, delegato per la Calabria della Società Italiana di storia militare nonché membro di prestigiosi Istituti storici italiani e calabresi tra cui il Centro nazionale di Studi Napoleonici e il Centro Interuniversitario di studi e ricerche storico-militari. Ha avuto ottimi e proficui rapporti di collaborazione con le cattedre di demografia storica delle Università della Calabria, di storia economica dell'università di Messina e, in particolare, di storia delle istituzioni militari presso la facoltà di scienze politiche dell'università "La Sapienza" di Roma, di cui è stato, qualche anno fa, anche Cultore della Materia. Ha al suo attivo numerosi articoli su riviste specializzate e tra i suoi saggi più importanti ricordiamo:
Le Bandoliere del Silenzio-Carabinieri e controllo sociale nella Provincia di Cosenza dal Fascismo al 2° Millennio e gli Alamari di Cristallo- Carabinieri e controllo sociale nella Calabria Citeriore dall'Unità al 1920.
Attraverso questa intervista condividerà insieme a noi la sua acuta preparazione su alcuni dei principali temi che riguardano l'Arma dei carabinieri di cui è profondo conoscitore.

Prof. Spizzirri, lei è uno dei massimi storici della storia risorgimentale e militare, di catasti onciari e murattiani. Ha dibattuto diversi temi sulle Forze Armate del Regno delle Due Sicilie e del Regno di Sardegna, della Gendarmeria Borbonica, del Corpo dei Bersaglieri, dell'Esercito Italiano e soprattutto dell'Arma dei Carabinieri di cui è, certamente, l'unico storico della Calabria. Come è nata questa sua passione?
Il mio interesse di studioso per la conoscenza storica dell'Arma dei carabinieri è stata una conseguenza delle mie ricerche sul Brigantaggio pre e post-unitario, che tanto interessò anche la Calabria, in particolare, quella settentrionale. Nel corso delle mie "indagini" storiografiche su quel grave fenomeno mi sono dovuto, necessariamente, occupare delle Forze militari e di polizia utilizzate per contrastarlo e debellarlo "manu militari" e, quindi, sempre più, di un particolare Corpo di polizia civile e militare, i Carabinieri reali, per l'appunto, che, dopo l'Unità d'Italia aveva assunto la nuova denominazione di Arma e, subito dopo, le era stato attribuito anche l'appellativo di "Benemerita". A tal fine, va detto, per il periodo postunitario, che, tra le tante metodologie e i tanti "esperimenti", voluti dai governi dell'epoca, risultò vincente, sul campo e a livello tattico-strategico, il "connubio" tra bersaglieri e carabinieri reali.
Lei ha scritto numerosi libri sulle Forze Armate. Ci parli dei suoi scritti sui carabinieri. A Cosa ha dato maggiormente risalto?
Nei miei libri sull'Arma ("Gli Alamari di cristallo" e "Le Bandoliere del silenzio"), ma anche in alcune mie conferenze su tematiche specifiche, concernenti la "Benemerita", ho cercato di mettere in risalto il suo ruolo/rapporto importante, oserei dire, vitale - ma delicato - molto delicato - con i cittadini, da proteggere, vigilare, "curare", con sobrietà e diuturna, rinnovata "attenzione" metodologica, nella loro sicurezza: esibire sì i luccicanti alamari ma nella consapevolezza che, simili al cristallo, possano frantumarsi in un "batter d'occhio".
Con le Regie Patenti del 13 luglio 1814, il Re di Sardegna Vittorio Emanuele I di Savoia istituì i carabinieri reali, un corpo armato che, sul modello della gendarmeria francese, aveva compiti sia civili (ordine pubblico e polizia giudiziaria) che militari (difesa della Patria e polizia militare). Quali erano le differenze maggiori tra i due corpi?
In realtà, agli inizi e, superficialmente, le differenze sembrarono minime anche perché, nonostante, Vittorio Emanuele I, il "restaurato" re di Sardegna, per reazione al "ciclone" napoleonico, cercasse di "riportare" le strutture del suo regno all'ancien regime, dovette subito - e "scorato"- "ricredersi". Le strutture politico-amministrative-militari e di polizia, create/avviate in Piemonte dai funzionari napoleonici si erano dimostrate molto più efficienti delle precedenti che, pure, si erano sempre "ispirate" a quelle della confinante, grande potenza d'oltralpe. Così il Corpo dei Carabinieri reali, creato nel 1814, organizzato militarmente e strutturato, per i suoi molteplici compiti di polizia di sicurezza, capillarmente nel territorio, sembrò una "novella" gendarmeria con altro nome. Ma le sue Regie Patenti, il suo Regolamento generale, la sua attività sul campo anche di soldati della legge, di polizia militare in caso di conflitto, e, oserei dire, istituzionalmente, di rappresentati visibili non solo del Re, loro comandante supremo, ma, anche e soprattutto, dello Stato "in loco" hanno, poi, fatto sì che si privilegiasse l'aspetto preventivo e di "intelligence" preventiva, rispetto a quello puramente repressivo e "longa manus" delle dinastie regnanti, tipico delle similari forze di polizia, precedenti e successive.
Qual è stata la maggiore evoluzione dell'Arma in questi secoli?
L'Arma dei Carabinieri, nel corso di questi 2 secoli, ha subito, certamente, una profonda evoluzione, come era nella

logica di organismi determinati a vivere e non sopravvivere, a livello "materiale" (logistica, degli armamenti, vettovagliamento, "affinamento" del suo Regolamento generale, ridefinizione del suo ruolo nell'ambito delle Forze Armate, da 1^ Arma dell'Esercito a IV Forza Armata, nonché l'ormai consolidata presenza di personale femminile tra i suoi ranghi), ma le sue tradizioni, le sue peculiari specificità, ne hanno rafforzato - e ne rafforzano - la sua vis "ideale" anche nell'attuale 3° millennio.

Come vede le nuove generazioni nell'Arma dei carabinieri?

La presenza di nuove "leve" nell'Arma, certamente, porta nuova linfa in una "quercia" dalle radici robuste e ben consolidate. Ad esse il compito di saperne coniugare le "novità" dei tempi con "il testimone" trasmesso loro dagli "anziani" in un felice e rapido amalgama di diverse esperienze generazionali che l'indiscussa militarità, scevra dalla ridondante, deleteria, formalistica retorica, vista e vissuta ad horas come humus indeclinabile e disciplinatissimo di fedeltà indiscussa allo Stato e al dovere-valore ne sarà il cemento vigoroso e indissolubile.

Non crede che anche nell'Arma dei carabinieri ci sia un conflitto generazionale dovuto a mutamenti giuridici, culturali, etici compreso quelli morali?

Nei "ventilati" conflitti generazionali, i "galoppanti" mutamenti che la società di oggi impone senza tregua, l'Arma potrà dare il suo indispensabile contributo cercando, costantemente e concretamente, alla luce del motto "agere non loqui", di comprenderli aggiornandosi, anche e soprattutto, culturalmente, rinsaldando il suo comune sentire e la sua comune, costante attenzione, mettendosi "in gioco" e "in campo", per la migliore soluzione di tanto complesse problematiche.

Come l'Arma dei Carabinieri altrettanto storica è la bandoliera, rimasta – per i militari di truppa - un elemento distintivo che caratterizza l'Arma, da sempre attenta alla salvaguardia delle tradizioni. Tanti carabinieri ritengono che la bandoliera per molti servizi dovrebbe essere abolita per motivi di sicurezza e incolumità, come il servizio dei motociclisti che in caso di caduta la stessa si può impigliare nelle parti sporgenti della moto e trascinare il militare; all'equipaggio delle gazzelle che in caso di inseguimento a piedi il milite nel correre deve attenzionare pistola, berretto, e bandoliera compreso il fuggitivo, e quindi defaticante ed impresa impossibile; e per ultimo il carabiniere di quartiere che spesso nel transitare quartieri e/o vie buie e isolate, incontra spregiudicati senza scrupoli che accerchiandolo e afferrando la bandoliera tengono il carabiniere ostaggio e vulnerabile. Non crede che oggi sia arrivato il momento di essere maggiormente funzionali e tutt'al più, la bandoliera debba essere utilizzata solo per servizi di rappresentanza?

La bandoliera è, a tutt'oggi, parte integrante della divisa dei carabinieri fino al grado di brigadiere, certo col tempo è sembrato che perdesse la sua utilità originaria ma ha mantenuto sempre un suo aspetto evocativo storico-coreografico e se ben "indossata", non a mò di orpello, ha offerto e offre un aspetto di marzialità e di eleganza. Nulla osta, comunque, che, per determinati servizi, nei quali sono previsti specifici "accorgimenti" nell'abbigliamento di ordinanza, essa possa essere sostituita o omessa, non vi dovrebbe essere alcun tabù. E' già avvenuto per altri elementi del vestiario e dell'armamento dell'Arma.

Su alcune testate di tiratura nazionale, si è più volte ventilato l'ipotesi che L'Arma dei carabinieri dopo il bicentenario possa transitare sotto le dipendenze del Ministero dell'Interno – seppur già subordinata dalla legge 121 del 1981 in materia di ordine e sicurezza pubblica – come avvenuto per altro alla gendarmeria francese che come arma dei carabinieri ha una storia più antica della nostra. Visto anche la soppressione di alcuni reparti e stazioni dei carabinieri nei capoluoghi, nonché la dislocazione territoriale in alternativa tra carabinieri e polizia di stato, secondo lei è arrivato il momento dell'unificazione delle forze di polizia?

Si parla spesso nell'ambito della razionalizzazione delle spese delle amministrazioni dello stato, che ha un debito gigantesco, di accorpare anche le varie forze di polizia in Italia e di "eliminare" lo "strombazzato" dualismo, per lo più, tra la Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri, ma credo che, per qualche tempo ancora, non si andrà oltre tagli ed economie "interne". L'Italia non è la nazione delle riforme e ciò è e rimarrà una buona intenzione e soltanto un' utopia.

Cosa ne pensa della nuova Forza europea chiamata "Eurogendfor" crede che l'Arma dei carabinieri sia propensa a transitare nella nuova Forza Europea e lasciare l'Arma dei carabinieri alla storia?

Si è vero, vi è nelle intenzioni dell'Unione Europea di costituire un unico Corpo di polizia, detta "Eurogendfor", nella quale dovrebbe confluire il fior fiore delle varie forze di sicurezza e delle gendarmerie europee e, ipso iure e ipso facto. All'Arma dei carabinieri verrebbe concessa solo una presenza "storico-museale". A tal riguardo, ritengo che, fin quando in Europa non si costituirà una vera e propria unione politica, con un governo unico, i cosiddetti Stati Uniti d'Europa, un grande progetto ancora molto, molto al di là da venire, ciò rimarrà allo stadio delle esercitazioni dialettiche e delle "pie" intenzioni.

Attraverso le nostre colonne cosa direbbe ai nostri affezionati lettori?

Ai lettori dico di tenere presente le figure più luminose dell'Arma che, nei momenti più difficili, seppero, porsi, mettendosi, senza esitazione, in campo col loro valore, il loro alto senso del dovere, l'umiltà e la sostanzialità della loro operatività quotidiana, per trarne esempi concreti nella loro esistenza e nella certezza che nella divisa del carabiniere vi è sempre un essere umano. Non è solo la divisa a fare il carabiniere, ma la scelta e il dono di agire al servizio della legge e della comunità che rappresentano un meraviglioso privilegio che va arricchito senza enfasi anche nell'umiltà del quotidiano.

Ringraziamo il Prof. Spizzirri per aver condiviso con noi e con i nostri lettori un pezzo di storia. ●

"Esibire sì i luccicanti alamari ma nella consapevolezza che, simili al cristallo, possano frantumarsi in un "batter d'occhio"

DIRITTO

L'ALLIEVO CARABINIERE/MARESCIALLO, RIAMMESSO NELL'ARMA DEI CARABINIERI

di Piero Antonio Cau

Lo scorso ottobre nella camera di consiglio del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia si è pronunciata la sentenza per la riammissione di un Allievo Carabiniere Allievo Maresciallo, seppur non avendo ancora maturato l'anzianità prevista per il conseguimento della promozione a Carabiniere, cui è subordinato il riconoscimento del beneficio previsto dalla disposizione in materia.

Infatti, la controversia instaurata dal ricorrente riguardava l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia della nota prot. n. M_D GMIL 0753725, datata 04/07/2013, del Ministero Della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - I° Reparto 1^ Divisione 5^ Sezione, con la quale è stata rigettata l'istanza presentata dal sig. P. A. lo scorso giugno 2013, volta ad ottenere la riammissione in servizio dello stesso, ai sensi dell'articolo 961 del Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010.

Pertanto, il Collegio ritiene di potere adottare la tipologia di provvedimento decisorio di cui all'art. 60 d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in ragione della ritualità delle modalità di instaurazione del contraddittorio e della completezza dello stesso, nonché della superfluità di ulteriore istruzione della causa (considerato che la controversia verte su unica questione di diritto, i cui presupposti fattuali sono stati documentati in atti) e comunque dell'assenza delle cause ostative previste dal citato art. 60.

La pretesa dedotta in giudizio concerne l'istanza di riammissione del ricorrente, già appartenente all'Arma dei Carabinieri, e posto in congedo, a richiesta, a far data dal 26 gennaio 2009.

L'amministrazione ha respinto l'istanza di riammissione in servizio dell'odierno ricorrente per difetto dell'anzianità necessaria, prima del congedo, per il conseguimento della promozione a carabiniere: requisito che a dire dell'amministrazione condizionerebbe l'assentibilità dell'istanza medesima.

Per una migliore intelligenza della questione va chiarito in fatto che l'odierno ricorrente: dal 23 giugno 2003 al 13 gennaio 2006 ha prestato servizio quale Ufficiale (sottotenente, quindi tenente) dell'Arma dei Carabinieri, in qualità di ausiliario del ruolo speciale;

dal 2 ottobre 2008 al 12 febbraio 2009 ha partecipato, in qualità di vincitore del relativo concorso, al tredicesimo corso biennale per Allievi Marescialli nel ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri (cessandone a seguito dell'accoglimento dell'istanza di proscioglimento dalla ferma volontaria, presentata per gravi motivi familiari).

Successivamente, nel giugno 2013, venute meno le ragioni che avevano determinato il proscioglimento, il ricorrente presentava l'istanza di riammissione respinta con i provvedimenti impugnati, i quali, come accennato, sono motivati nel senso che "l'articolo 961 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 nel caso di specie non può trovare applicazione, in quanto al momento del proscioglimento la S.V. rivestiva il grado di Allievo Carabiniere Allievo Maresciallo, non avendo ancora maturato l'anzianità prevista per il conseguimento della promozione a Carabiniere, cui è subordinato il riconoscimento del beneficio previsto dalla disposizione di cui sopra".

> *"La censura è fondata poiché, in disparte la legittimità o meno della tesi esegetica rappresentata nella richiamata motivazione del provvedimento impugnato, appare viziata dai profili di illegittimità denunciati nel motivo in esame"*

Sempre in via preliminare va chiarito che, sulla base delle risultanze in atti, appare incontestato fra le parti:

- che la riammissione del ricorrente non comporterebbe alcun aggravio economico per l'amministrazione, in ragione della previsione di spesa che lo riguarda fin dal 2008, a seguito dell'accesso al corso formativo;
- che il ricorrente, successivamente al proscioglimento dalla ferma, non è stato sostituito da altro candidato (onde non è interessata la vicenda della graduatoria scaturita dalla procedura concorsuale);

che il ricorso non investe il profilo generale della individuazione dei requisiti per la riammissione, rispetto all'interpretazione di tali requisiti data dall' amministrazione: ma – in ragione del carattere dirimente della relativa censura - la ricognizione in fatto degli specifici requisiti in capo all'odierno ricorrente, all'esito del peculiare percorso di servizio del medesimo, e la qualificazione degli stessi agli specifici fini relativi alla valutazione dell'istanza di riammissione.

Con il secondo motivo di ricorso, la cui rilevanza appare al Collegio assorbente (in quanto direttamente inerente

la pretesa sostanziale), il ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione dell'articolo 961 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010. Violazione e falsa applicazione dell'art. 768 d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del bando di concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al 13° corso biennale (2008-2010) di 350 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta".

La censura è fondata poiché, in disparte la legittimità o meno della tesi esegetica rappresentata nella richiamata motivazione del provvedimento impugnato (che non appare neppure oggetto di contestazione), in punto di individuazione dei requisiti per la riammissione ciò che appare dirimente è che tale motivazione appare viziata dai profili di illegittimità denunciati nel motivo in esame, relativi alla mancata considerazione dei peculiari profili fattuali della fattispecie.

Volendo, infatti, convenire sulla necessità del possesso del grado di carabiniere ai fini della riammissione, l'amministrazione non ha tuttavia considerato che l'odierno ricorrente, ancor prima di partecipare alla procedura selettiva per allievi marescialli, e di accedere al relativo corso formativo, aveva ottenuto il grado di tenente.

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 768 del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66, nonché ai sensi dell'art. 20 del bando di concorso della richiamata procedura selettiva (decreto n. 180, versato in atti in stralcio), l'allievo, già ufficiale in ferma prefissata, accedeva ex lege al corso di allievo maresciallo con il grado di carabiniere.

Poiché tale inquadramento discende direttamente da una previsione normativa, in presenza del richiamato – ed incontestato – presupposto fattuale (l'essere stato ufficiale in ferma prefissata), ne consegue che il positivo riscontro di tale circostanza non richiede l'esistenza – almeno in sede di valutazione del percorso di servizio ai fini della riammissione – di un previo provvedimento attributivo del grado da parte dell'amministrazione.

La ratio della disposizione in esame ha infatti riguardo alla perimetrazione dei requisiti per la riammissione da un punto di vista sostanziale, in termini di individuazione di una pregressa permanenza minima nell'Arma (tale da raggiungere almeno il periodo necessario per l'attribuzione del grado di carabiniere).

L'incompleta considerazione fattuale della fattispecie dedotta, i cui elementi erano stati peraltro rappresentati sia in sede di istanza di riammissione che in sede di istanza di autotutela, ha del resto condotto l'amministrazione ad un' applicazione dell'invocata disposizione non solo contraria al paradigma normativo regolante la fattispecie medesima, ma anche del tutto paradossale, e contraria alla lettera e allo spirito della disposizione in parola: in esito alla quale l'odierno ricorrente, che ha complessivamente prestato oltre trentacinque mesi di servizio nell'Arma dei Carabinieri (di cui oltre ventisette da ufficiale), e che ha dunque nell'Arma un percorso di servizio di gran lunga superiore a quello minimo richiesto per l'attribuzione del grado di carabiniere, non si vede riconosciuto un grado inferiore a quello a lungo posseduto (e mai perduto, se non per congedo e proscioglimento a domanda).

E' appena il caso di precisare che l'eventuale (ed erronea) mancata attribuzione formale al ricorrente del grado di carabiniere all'atto dell'inizio del corso di allievo maresciallo, come previsto dalla norma sopra indicata per gli ex ufficiali, non può ridondare ex post in danno del medesimo: non foss'altro perché, come si è accennato, tale attribuzione discende, in presenza dell'inequivoco presupposto fattuale qui riscontrato, direttamente dal dettato legislativo, e dunque la relativa produzione degli effetti non necessita – almeno ai fini che qui vengono in rilievo: trattandosi della mera ricognizione di uno status professionale, e non dell'attribuzione di un inquadramento - di un provvedimento dell'amministrazione avente natura costitutiva.

Diversamente opinando, a paradosso si aggiungerebbe paradosso: facendosi seguire ad una incompleta valutazione del percorso di servizio del ricorrente, l'attribuzione al medesimo del peso delle conseguenze di un errore della stessa amministrazione in sede di inquadramento all'atto del corso formativo.

Ne consegue che l'odierno ricorrente, avendo pacificamente diritto ab initio (fin dall'ammissione al corso per l'accesso al ruolo degli Ispettori dei Carabinieri) all'attribuzione del grado di carabiniere, possiede il requisito sostanziale alla cui verifica la stessa amministrazione subordina la riammissione in servizio.

Il riscontro della fondatezza della censura sopra esaminata, nei sensi precisati, determina l'accoglimento della stessa e, assorbito quant'altro, l'annullamento dei provvedimenti impugnati e pertanto la prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie, e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati. ●

"Tale inquadramento discende direttamente da una previsione normativa, in presenza del richiamato – ed incontestato – presupposto fattuale"

GIURISPRUDENZA

IL RISARCIMENTO DANNO PER INFORTUNIO DURANTE IL SERVIZIO MILITARE

Inottemperanza dell'Amministrazione agli obblighi di protezione e di sicurezza sul lavoro dei propri subordinati

di Piero Antonio Cau

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale lo scorso 28 ottobre, ha pronunciato sentenza a favore di un militare volontario in ferma prolungata, il quale esponeva di aver subito un infortunio in servizio e domandava al Tribunale adìto, l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e la conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma richiesta.

Riteniamo opportuno riportare la dinamica di orientamento riassunto è contestato dall'appellante nel primo mezzo d'appello, con il quale si argomenta sulla completezza della prova della responsabilità per mancata cautela con il fatto stesso, e sul nesso di causalità che, consideri la natura del medesimo.

Pretesa ricollegata alla sostenuta inottemperanza dell'Amministrazione agli obblighi di protezione e di sicurezza sul lavoro dei propri subordinati, ai sensi dell'art. 2087 c.c. e degli artt. 4 ed 8 del D.P.R. 547/1955.

Pertanto, con ricorso al TAR della Campania, il sig. G. M., premesso di aver prestato servizio militare quale volontario in ferma prolungata dal 1993 al 1995, esponeva di aver subito un infortunio in servizio e domandava al Tribunale adìto l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e la conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma d €.20.000,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, subiti dal ricorrente, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del fatto fino al soddisfo.

A sostegno del ricorso l'esponente ha dedotto la violazione di legge, in particolare dell' art. 2087 c.c. e degli artt. 4 e 8 lett. a) e C9 del D.P.R. 547/55.

In prime cure il Tribunale Amministrativo per la Campania ha respinto il ricorso.

Tuttavia, Il sig. M. ha impugnato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma e svolgendo motivi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto.

Perciò, la controversia sottoposta alla sezione, verte sulla spettanza di risarcimento di danno a seguito di infortunio sul lavoro subito da militare volontario in ferma prolungata, pretesa ricollegata alla sostenuta inottemperanza dell'Amministrazione agli obblighi di protezione e di sicurezza sul lavoro dei propri subordinati, ai sensi dell'art. 2087 c.c. e degli artt. 4 ed 8 del D.P.R. 547/1955.

A sostegno della decisione gravata, con la quale ha re-

"I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto"

crichieti

spinto il ricorso, il giudice di prime cure ha osservato che, fermo il rilievo della non appartenenza della patologia, pur dipendente da causa di servizio, "ad alcuna categoria di pensione e risultando incontestato il fatto storico, il ricorrente non ha adempiuto, neppure sotto il profilo indiziario, all'onere probatorio a suo carico circa l'imputabilità all'Amministrazione della condotta colposa consistente nella concreta omissione di cautele protettive nei confronti del militare lavoratore".
Ha aggiunto il primo giudice, che tale onere probatorio non "avrebbe potuto essere soddisfatto, mercé l'assunzione della prova testimoniale articolata dalla difesa dell'istante, atteso che tale mezzo istruttorio concerne esclusivamente le modalità del fatto storico, che però sono incontestate, e non anche le concrete caratteristiche dell'ambiente di lavoro in cui il ricorrente prestava il proprio servizio".
L'orientamento testé riassunto è contestato dall'appellante nel primo mezzo d'appello, con il quale si argomenta sulla completezza della prova della responsabilità per mancata cautela con il fatto stesso, e sul nesso di causalità che, considerati la natura del medesimo, (incontestata come ammesso dallo stesso TAR) ed il tenore dell'art. 8 del DPR n. 547/1955, viene ritenuto sufficiente a dimostrare la colpa omissiva dell'amministrazione in relazione agli obblighi in materia sanciti dalla legge.

Al riguardo, va premesso che la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 500/1999), in materia di risarcibilità degli interessi legittimi, ha da tempo individuato i presupposti per il risarcimento del danno da responsabilità per illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.), che sono così riassumibili:
a) accertamento dell'evento dannoso;
b) carattere "contra ius" del danno;
c) riferibilità dell'evento ad una condotta dell'amministrazione;
d) violazione di regole cui l'amministrazione è tenuta ad uniformarsi.
Ciò detto, raffrontando la tipologia dell'evento dannoso (storicamente incontestato) con le prescrizioni del summenzionato DPR, l'appello si palesa fondato, in quanto, è pacifico che il M. "subì un trauma orbitopalpebrale perché andò ad urtare contro un gancio pendente dalla tenda di lavaggio delle pentole", prescindendo dunque, da qualsiasi necessità di provare il fatto dannoso.

"Alla stregua di questa disposizione, che costituisce in sostanza una specificazione "ad hoc" per l'ordinamento militare, dell'obbligo generale derivante dall'art. 2087 cod. civ., deve ritenersi l'incombenza a carico dell'Amministrazione di un dovere di mantenere gli ambienti di lavoro in condizioni di normalità al fine di evitare incidenti."

Il Collegio rileva che la normativa citata dall' art. 8 dpr 547/1955, in particolare al comma 9, dispone che: "I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto".
Alla stregua di questa disposizione, che costituisce in sostanza una specificazione "ad hoc" per l'ordinamento militare, dell'obbligo generale derivante dall'art. 2087 cod. civ., deve ritenersi l'incombenza a carico dell'Amministrazione di un dovere di mantenere gli ambienti di lavoro in condizioni di normalità al fine di evitare incidenti, situazione nella quale non può certo collocarsi la causa che ha incontestatamente determinato l'infortunio del ricorrente.

Né in contrario può validamente addursi la mancata prova delle concrete caratteristiche dell'ambiente di lavoro in cui il ricorrente prestava il proprio servizio; il richiamato obbligo, infatti, costituisce regola generale dalla quale scaturisce la necessità che l'ambiente di lavoro non offra motivi di pericolosità per il dipendente, sicché la responsabilità dell'Amministrazione, una volta dimostrato il fatto storico fisicamente lesivo, poggia sufficientemente su di esso, non necessitando quindi, per la fondatezza dell'azione, alcuna ulteriore prova della pericolosità in concreto dell'ambiente di lavoro. Sussistono in sostanza sia la violazione di una regola giuridica da osservare sia il comportamento (nella specie omissivo) che ha prodotto il danno sia infine il suo contrasto con la regola giuridica stessa.
In ordine alla quantificazione della pretesa risarcitoria, azionata per danni patrimoniali e non, pur se il Militare ricorrente (che chiede la condanna del Ministero ad un risarcimento di ventimila euro) non ha allegato alcuna perizia valutativa, ritiene il Collegio di poter accogliere la richiesta in via di equità. Sulla predetta riconosciuta somma va calcolata e corrisposta, come domandato dall'azione proposta, la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data del fatto e sino a quella del soddisfo, secondo le regole civilistiche (Cons. di Stato, sez. VI, n. 365/2011).
In conclusione l'appello è stato integralmente accolto, con riforma della sentenza impugnata e riconoscimento delle istanze avanzate in primo grado dal ricorrente, e per l'ulteriore effetto, condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di Euro ventimila, oltre interessi e rivalutazione come in premessa, a titolo di risarcimento del danno, compreso le spese di entrambi i gradi di giudizio. ●

¤ SPORT

ROSALBA FORCINITI: IL CARABINIERE CHE LOTTA E VINCE SUL TATAMI

Bronzo alle Olimpiadi di Londra per la prima donna calabrese in divisa

di MARGHERITA NACCARATI

Il nostro periodico oggi, ha il piacere di intervistare l'atleta carabiniere scelto Rosalba Forciniti, vincitrice del bronzo olimpico nei 52kg alle Olimpiadi di Londra, appena ritornata sul tatami per l'European Open Women al Palafijlkam ad Ostia che ha visto la partecipazione di 120 atlete provenienti da 15 nazioni diverse. Rosalba si avvicina con passione e devozione alla disciplina del judo sin dall'età di 8 anni; inizia quindi una serie di gare nazionali e internazionali che la portano a vincere medaglie e titoli e ad essere la prima donna calabrese ad aver conquistato una medaglia olimpica. Nel 2005, grazie alla sua forte tenacia avuta nel conseguire diverse vittorie, diventa membro del Centro Sportivo Carabinieri, qui seguita da uno staff di altissimo livello ottiene prima l'oro ai campionati Europei a squadre di judo nel 2010 e dopo il bronzo alle Olimpiadi nel 2012. Per nessun militare, come per il carabiniere, praticare sport rappresenta addestrarsi per adempiere nel migliore dei modi al proprio compito. L'Arma, infatti contempla la figura del carabiniere come conoscitore non solo di discipline quali il diritto penale o amministrativo, ma anche come persona qualificata ad eseguire e ad imparare le dure regole dello sport. Il centro sportivo Carabinieri, costituito nel 1964, nasce proprio tenendo presenti questi obiettivi: fare dello sport una disciplina da amare, rispettare e lodare. Attrezzature ed allenatori di altissimo livello contribuiscono a tutto ciò. Si arruolano solo atleti di chiaro interesse nazionale e, Rosalba rappresenta uno di questi; un carabiniere sportivo che lotta e vince; lo fa per quei principi in cui lei stessa crede fin da piccola, sacrifici che valgono la pena di una lotta e di una sconfitta.

Rosalba, hai vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra nella categoria di Judo 52kg femminile realizzando cosi uno dei tuoi sogni, in che modo ti ha cambiato la vita? Come è nata la tua passione per il judo e in che modo ha aiutato la tua crescita personale?

La medaglia alle Olimpiadi non ha cambiato la mia vita, ha solo realizzato un sogno di una vita. Un sogno costruito con tanta passione, dedizione e sacrificio. Il judo è stata la passione più grande da quando ho 8 anni, ho iniziato nel mio paese di origine Longobucco, anziché continuare a crescere per strada i miei genitori hanno deciso di farmi crescere in palestra, un passo che ha aiutato la mia persona a crescere e a maturare sicuramente prima del tempo, ad avere un carattere piu forte ed essere piu decisiva nelle scelte che la vita mi ha messo davanti.

Le brave ragazze vanno in paradiso, le cattive ragazze vanno a Londra! Come dimenticare la frase scritta sulla tua maglietta alle Olimpiadi. Quanto ti senti cattiva nel tuo sport?

Non sono cattiva molto probabilmente, ho solo fame di vittoria ho solo fame di successo in nome dei sacrifici fatti da me, dalla mia famiglia e da tutte le persone che mi sono state accanto e che ancora ci sono!

Secondo l'OMS in Italia viene uccisa una donna ogni due giorni e mezzo. Tu sei la prima donna Calabrese della storia ad aver conquistato una medaglia olimpica. Cosa diresti alle donne meno fortunate di te?

La fortuna tante volte siamo noi a crearcela indubbiamente, non esistono donne più o meno fortunate esistono donne che purtroppo si ritrovano a vivere delle situazioni senza volerlo oppure pensando che non ci si sarebbero mai trovate. Le donne dovrebbero, tutte indistintamente sapersi difendere e quindi le invito ad andare nelle palestre per imparare un pò di autodifesa, certo magari non ti salva la vita, ma senz'altro ti aiuta!

Hai voluto donare ciò che ami agli orfani dell'isola di Haiti con il progetto: "Un tatami per Haiti" adottando anche il più piccolo di loro - Leon. Come ti vedi in questa veste?

Sono un'atleta e soprattutto ho un cuore da atleta, quindi un cuore grande, ho preso a cuore una popolazione come Haiti, una fondazione Francesca Rava NPH della quale mi sento parte come se fosse una mia famiglia. Quest'esperienza mi ha cambiato la vita, ma dico davvero, almeno tutti una volta nella propria vita dovrebbero trovarsi davanti a queste realtà per capire quanto noi in Italia viviamo bene.

Nel 2005 sei entrata a far parte del Centro Sportivo dei Carabinieri che ti permette di allenarti con serenità e tranquillità. Cosa diresti ai tuoi allenatori? Cosa invece, all'Arma?

Il centro sportivo dei carabinieri mi ha accolta come se fossi una loro figlia, mi ha dato l'opportunità di continuare gli allenamenti, di continuare la strada per le Olimpiadi e soprattutto mi ha dato un grande sostegno economico che negli sport minori non abbiamo da altre fonti. I miei allenatori sono delle grandissime persone oltre che ad essere stati grandissimi atleti. Io mi sono affidata a loro, loro mi hanno accudita e mi hanno portato a vincere!

Chi è il tuo idolo sportivo?

Il mio idolo sportivo oltre ad essere me stessa, sono tanti a partire dal record Man Bolt, al judoka Pino Maddaloni, Mohammed Ali.

Quante ore di preparazione al giorno richiede il tuo sport?

Mi alleno tanto, tutte le ore che le persone stanno in ufficio io le faccio in palestra.

Cosa ti dà più soddisfazione, superare il tuo rivale o migliorare te stesso?

Entrambe. Non saprò mai quando supererò i miei limiti soprattutto perché credo che nessuno di noi possa conoscere i propri limiti, battere il mio avversario che si allena per battere me mi dà troppa soddisfazione.

Grazie da parte della redazione Carabinieri d' Italia Magazine, per questa tua concessione.

Ebbene. Dopo quest'ultima domanda non possiamo che augurarle un futuro radioso, ricco di vittorie professionali e non. ●

IN ESCLUSIVA PER LE FORZE ARMATE

IL PRIMO FREE PRESS PER I CARABINIERI

COSA ASPETTI AD ABBONARTI?

L'abbonamento a **CARABINIERI D'ITALIA MAGAZINE**
per Te è completamente gratuito, nessuna quota d'iscrizione,
nessuna promessa di abbonamento futuro, **semplicemente gratis**.

Richiedi il tuo abbonamento:

E-MAIL

info@workmedia.org
abbonamenti@carabinieriditalia.it

www.carabinieriditalia.it

"Riteniamo che l'informazione sia un diritto di tutti, anche dei Carabinieri, il Tuo è un lavoro prezioso per tutti noi, il Carabiniere che non sa, lavora male e vive male. Vorremmo d'ora in poi cercare di informarvi su quali sono i vostri diritti, le vostre legittime aspettative e anche i limiti del vostro status. La maggior parte dei nostri collaboratori, infatti, è legata all'Arma attualmente o in passato".

L'OPERAZIONE EDITORIALE È POSSIBILE GRAZIE ALLA PUBBLICITÀ E AGLI ABBONAMENTI STIPULATI CON LE AZIENDE ATTRAVERSO IL TELEMARKETING

ABBONAMENTI PER AZIENDE

CONCESSIONARIE AUTORIZZATE ALLA RACCOLTA DI ABBONAMENTI E PUBBLICITÀ:
(la concessionaria è riportata in alto a destra sulla ricevuta di pagamento)

• Work Media Srl - Viale Marelli, 352 - 20099
Sesto San Giovanni (MI) - Tel. 02.92800600
Fax. 02.36743884

• Promozioni editoriali Police Srl
Via Capo Peloro, 10 Roma - Tel. 06.99709282

• Gruppo Edi.Com. Srl
Via Don Luigi Guanella, 15/B - 70124 Bari - Tel. 080 40 39 311

Condizioni di abbonamento per i cittadini:

• **Ordinario** da € 158,00
• **Sostenitore** da € 178,00
• **Benemerito** da € 198,00

Work Media Srl - Via Marelli, 352
Sesto San Giovanni 20099 (MI)
www.workmedia.org

Pubblicità con abbonamento omaggio (iva inclusa)

Piccola: piè pagina 255 mm x 65 mm **€ 288,00**

Media: mezza pagina 255 mm x 190 **€ 444,00**

Grande: pagina intera 255 mm x 380 mm **€ 594,00**

Inviate i PDF all'indirizzo: redazione@workmedia.org

AVVISO AGLI ABBONATI

Nel caso voleste rinunciare all 'abbonamento, per nostra comodita' amministrativa e contabile,
vi preghiamo di avvisare la concessionaria per la diffusione (trovate i riferimenti sulla ricevuta d'abbonamento) almeno 90 giorni prima della scadenza.

ATTENTI ALLE TRUFFE

Per ulteriori e approfondite informazioni collegatevi al sito www.workmedia.org e prendete visione del vademecum per evitare truffe o omonimie.

GruppoPosteitaliane

SOLUZIONI TECNOLOGICHE SDA. UN MONDO DI SERVIZI INNOVATIVI.

Le tecnologie innovative SDA sono studiate per facilitare ed ottimizzare il tuo lavoro. Avrai a disposizione un mondo di soluzioni personalizzate che ti permetteranno di gestire al meglio le diverse fasi di spedizione direttamente dal tuo PC. Dai software standard a delle vere integrazioni di sistema, per soddisfare ogni tua esigenza. Con le Soluzioni Tecnologiche di SDA, gestire le proprie spedizioni è sempre più semplice. Per informazioni chiama il numero unico a pagamento* 199-113366 o visita il sito www.sda.it

*Costo massimo della telefonata da rete fissa Telecom senza scatto alla risposta: 14.25 centesimi di euro al minuto IVA inclusa, il costo da mobile varia in funzione del gestore utilizzato.

SDA EXPRESS COURIER